



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
9^a legislatura

Presidente
Vicepresidente
Assessori

		P	A
Luca	Zaia	X	
Marino	Zorzato	X	
Renato	Chisso	X	
Roberto	Ciambetti	X	
Luca	Coletto	X	
Maurizio	Conte	X	
Marialuisa	Coppola	X	
Elena	Donazzan		X
Marino	Finozzi	X	
Massimo	Giorgetti	X	
Franco	Manzato	X	
Remo	Sernagiotto	X	
Daniele	Stival	X	

Struttura amministrativa competente:
Direzione Attuazione programmazione
sanitaria

Segretario Mario Caramel

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2215

del 20 DIC. 2011

OGGETTO: Programma regionale d'Educazione Continua in Medicina (ECM) anno 2011. Approvazione dei requisiti e delle procedure di accreditamento dei Provider regionali. Piano regionale della formazione
Impegno di spesa.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con la presente delibera, si procede ad approvare il Disciplinare che pianifica le procedure per l'accreditamento dei soggetti che erogano formazione continua in medicina, secondo un adempimento obbligatorio previsto dagli Accordi Stato-Regioni vigenti e per certificare il raggiungimento degli obiettivi fissati al Tavolo di monitoraggio dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto, con deliberazione n. 3600 del 13 dicembre 2002, ha dato piena realizzazione fin dalla fase sperimentale al sistema di formazione continua che costituisce lo strumento finalizzato a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali nonché a supportare i comportamenti degli operatori sanitari, con l'obiettivo di assicurare efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza all'assistenza prestata dal Servizio sanitario nazionale.

Con DGR n. 2220 del 21 settembre 2010, la Regione del Veneto ha recepito gli Accordi Stato-Regioni del 2007 e del 2009, manifestando così la propria volontà di dare attuazione al nuovo regime di ECM. Gli Accordi suddetti delineano le nuove regole per il sistema di accreditamento della formazione continua ed, in particolare, l'Accordo del 5 novembre 2009 definisce i requisiti minimi richiesti per l'accreditamento dei "Provider", cioè di soggetti che sono abilitati ad erogare formazione ai fini ECM individuando ed attribuendo direttamente i crediti ai partecipanti.

La fase attuativa degli Accordi Stato-Regioni di cui trattasi, prevede il passaggio da un sistema di accreditamento degli eventi, ad un sistema di accreditamento dei Provider, e l'avvio di un sistema di valutazione della qualità della formazione erogata, attraverso organismi a ciò preposti ed individuati a livello nazionale.

L'Accordo Stato-Regioni del 2009 prevede due distinti livelli di accreditamento dei Provider: uno nazionale, per i soggetti che erogano formazione nell'ambito territoriale di più Regioni, e uno regionale, per i soggetti che erogano formazione solo nell'ambito di una Regione.

Destinatari dell'accREDITamento sono tutti i soggetti pubblici e privati che operano nella formazione continua in sanità, in grado di garantire una formazione obiettiva e non influenzata da interessi diretti o indiretti che possono pregiudicare la finalità esclusiva di educazione/formazione dei professionisti della sanità, e che intendono svolgere la propria azione nei diversi ambiti territoriali di riferimento.

La Regione del Veneto, attraverso la Commissione Regionale ECM, ha predisposto il disciplinare attuativo delle linee di indirizzo nazionali, definendo i criteri e i requisiti per l'accREDITamento dei propri Provider "Disciplinare e requisiti per l'accREDITamento dei Provider ECM nella Regione del Veneto" (**Allegato A**), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il Disciplinare (**Allegato A**) di cui trattasi si compone di tre distinti documenti: uno regolamentare, organizzato per articoli, uno tabellare, elencativo dei requisiti richiesti e della documentazione che deve essere prodotta dal Provider (**A1**) e uno di tipo tecnico, che riporta puntualmente le specifiche funzionali stabilite a livello nazionale, a cui i Provider devono attenersi per ottenere l'accREDITamento (**A2**).

Dall'anno 2012 si procederà conseguentemente e in ottemperanza agli obblighi nazionali in materia di LEA, all'accREDITamento dei Provider per i quali è previsto un obbligo di accREDITamento regionale e precisamente:

- Aziende Sanitarie e Ospedaliere;
- Altri soggetti erogatori di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie pubblici o privati;
- Enti di formazione a partecipazione prevalentemente pubblica regionale.

Gli Accordi vigenti prevedono inoltre che possano essere accREDITati a livello regionale anche altri soggetti, purché gli stessi svolgano le proprie attività esclusivamente nell'ambito del territorio dell'Ente accREDITante.

Per questi soggetti, verso i quali non sussiste un obbligo regionale di procedere al loro accREDITamento, viene prevista una fase di transizione, almeno fino al 30 giugno 2012, al fine di consentire il passaggio dal regime sperimentale a quello di consolidamento del processo di accREDITamento dei Provider. Questo periodo transitorio verrà monitorato con cadenza programmata, al fine di valutarne il superamento; a tale monitoraggio provvede la Regione avvalendosi delle proprie strutture e funzioni di supporto, in sintonia con le determinazioni della Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC).

In fase di prima applicazione, la Regione del Veneto riconosce l'accREDITamento come Provider ai seguenti soggetti:

- Aziende Sanitarie e Ospedaliere;
- Istituto Oncologico Veneto.

Per questi soggetti la verifica dei requisiti avverrà con una procedura semplificata, attraverso l'accesso all'area riservata del sito dell'ECM regionale, che consente di utilizzare da subito le nuove funzionalità previste dalla piattaforma informatica del Sistema Veneto di Educazione Continua in Medicina. La semplificazione prevede tra l'altro l'autocertificazione del Legale Rappresentante del possesso dei requisiti previsti nel Disciplinare (**Allegato A**), lasciando in capo agli uffici regionali l'onere della eventuale verifica ex post. Il modello di autocertificazione "Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del Legale Rappresentante" è riportato nell'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (**Allegato B**).

Le Aziende Sanitarie della Regione, ai fini del riconoscimento della loro status di Provider, devono allegare, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Piano Formativo Aziendale, validato nel rispetto di quanto previsto nel Disciplinare (**Allegato A**), i cui eventi saranno erogabili nel corso dell'anno successivo. Per l'anno 2012, la trasmissione della documentazione di cui sopra dovrà avvenire in concomitanza con l'accesso alla nuova procedura informatica e comunque non oltre 60 giorni dall'inizio dell'utilizzo della stessa.

L'accreditamento dei Provider, previsto a titolo oneroso dalle normative nazionali vigenti per tutti i soggetti pubblici e privati, sarà effettuato senza oneri a favore delle sole Aziende del SSR, con validità esclusiva per l'ambito territoriale della Regione del Veneto.

Al fine di ottenere l'accreditamento standard, le Aziende Sanitarie Provider in accreditamento provvisorio, saranno sottoposte alle verifiche dell'Osservatorio regionale per la Formazione Continua, istituito ai sensi della DGR 749 del 7 giugno 2011.

Nel corso dell'anno 2012, la Regione accrediterà anche i soggetti verso i quali sussiste l'obbligo di procedere all'accreditamento a livello regionale e precisamente:

- Soggetti erogatori di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie pubblici o privati;
- Enti di formazione a partecipazione prevalentemente pubblica regionale.

L'accreditamento di altri soggetti pubblici e privati sarà disposto per singola categoria, secondo la natura giuridica del soggetto, con specifici atti amministrativi regionali.

Da parte dei suddetti soggetti è dovuto un contributo annuale alle spese, a parziale copertura degli oneri diretti e indiretti a carico della Regione, per l'espletamento delle attività di competenza e per gli Organismi di governo dell'ECM (Consulta delle Professioni, Commissione regionale ECM e Osservatorio per la Formazione Continua).

Tale contributo è stato calcolato prendendo a riferimento le tariffe stabilite a livello nazionale dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua, ed effettuando sulle stesse una riduzione del 70% in considerazione del fatto che l'ambito di operatività dei Provider regionali è limitato al territorio veneto.

Ad esclusione delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, per le quali non è previsto il versamento di alcun contributo come sopra detto, per tutti gli altri soggetti il rilascio dell'accreditamento e/o il mantenimento dello status di Provider sarà subordinato alla regolarità dei versamenti.

I Provider regionali accreditati verseranno le quote rappresentate nella tabella che segue:

Quota fissa annuale per ogni Provider accreditato	€ 775,00
Importo per ogni singolo evento contenuto nel Piano formativo annuale	fino a 10 crediti ECM € 77,00 ogni credito ECM oltre i 10 € 9,00 (fino ad un massimo di 45 crediti per evento)

Al riguardo, ed al fine di agevolare le procedure amministrative di controllo e verifica dei pagamenti e, in caso di mancato versamento, anche dell'applicazione delle previste sanzioni, risulta necessario provvedere all'istituzione di un apposito capitolo di bilancio di entrata e di un corrispondente capitolo di spesa, nell'ambito dei capitoli della Segreteria regionale sanità, per l'esercizio 2012.

Per l'anno 2011, durante il quale si è mantenuta l'attività di verifica e pesatura degli eventi ECM, analogamente agli anni precedenti, risulta necessario provvedere al finanziamento degli Organismi consultivi e deliberativi che fungono anche da organi di controllo e di verifica della regolarità delle procedure di accreditamento. Tali organismi, le cui funzioni e compiti sono previsti dalle norme di riferimento e da deliberazioni della Giunta regionale, sono i seguenti:

- Consulta delle Professioni;
- Commissione regionale ECM;
- Comitato Tecnico Scientifico.

Con deliberazione n. 3587 del 30 dicembre 2010 la Giunta regionale ha prorogato la Consulta, la Commissione ed il Comitato fino al 30 giugno 2011 e comunque non oltre la messa a regime del sistema, in sintonia con quanto concordato a livello nazionale in ordine all'applicazione dei citati Accordi Stato Regioni del 2007 e del 2009.

Nelle more della nomina dei nuovi organismi di riferimento, a cui si provvederà con successivo atto di competenza della Giunta Regionale, si ritiene opportuno prorogare ulteriormente le attività della Commissione Regionale ECM, per garantire una idonea offerta formativa ed assicurare la continuità dei processi di adeguamento delle Aziende del SSR, al nuovo regime. La proroga si intende fino al 30 giugno 2012 e comunque non oltre l'adozione della Delibera di nomina dei nuovi organismi.

Per quanto concerne i compensi per i componenti degli Organismi di ECM di cui sopra, previsti in misura di € 100,00 più il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute di lavoro, dalla Delibera n. 1909 dell'8 luglio 2008, si prevede di applicare agli stessi una riduzione del 10%, a far data dal 1 gennaio 2011, in analogia a quanto previsto in materia di riduzione generale dei costi degli apparati politici e amministrativi, dalla Delibera n. 742 del 7 giugno 2011. Pertanto il gettone di presenza da corrispondere ai componenti degli organismi suddetti è quantificato in € 90,00 a seduta più il rimborso delle spese sostenute.

Per l'anno 2011, si provvede quindi all'impegno di spesa dell'importo di € 14.000,00, calcolato sulla base delle sedute svolte dai citati Organismi nell'anno 2010, necessario a garantire l'operatività del sistema di accreditamento.

La somma di € 14.000,00 trova copertura al capitolo 60047 del bilancio di previsione per l'esercizio 2011 nell'ambito delle somme destinate alle attività di formazione e aggiornamento del personale del Servizio sanitario regionale.

Per quanto concerne gli obiettivi formativi nazionali e regionali, che devono essere evidenziati nei Piani di Formazione dei singoli Provider pubblici e privati, così come previsti dall'Accordo Stato Regioni 5 novembre 2009, ed impiegati per orientare i programmi di formazione continua rivolti agli operatori della sanità, si riportano di seguito le aree di particolare rilievo, che sono assunte come prioritarie per la stesura anche del Piano Regionale della Formazione:

- Umanizzazione delle cure:
 - Trattamento del dolore acuto e cronico, palliazione;
- Qualità dei sistemi e dei processi clinico assistenziali:
 - applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'evidence base practise (EBM, EBN, EBP);
 - appropriatezza prestazioni sanitarie nei lea, sistemi di valutazione verifica e miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia;
 - aspetti relazionali (comunicazione interna esterna con paziente) e umanizzazione delle cure;
- Conoscenze in tema di competenze specialistiche:
 - contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33, II° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- Visto il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

- Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 3600/2002, n. 4097/2003, n. 881/2004, n. 357/2005, n. 2684/2006, n. 538/2007, n. 597/2007, n. 2810/2007, n. 1909/2008, n. 2978/2008, n. 3690/2009, n. 2220/2010 e n. 3587/2010;
- Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 4532/2007, n. 4209/2008, n. 448/2009 e 268/2010;
- Visti gli Accordi Stato Regioni del 20.12.2001, del 13.03.2003, del 20.05.2004, del 16.03.2006, del 14.12.2006, dell'1.08.2007 e del 5.11.2009;
- Visto l'art. 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- Vista la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 recante "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

D E L I B E R A

1. di approvare il "Disciplinare e requisiti per l'accreditamento dei Provider ECM nella Regione del Veneto", **Allegato A**, e la "Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del Legale Rappresentante" **Allegato B**, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare l'ammontare del contributo alle spese, come in premessa indicato, a parziale copertura degli oneri diretti ed indiretti a carico della Regione, per lo svolgimento delle attività di accreditamento previste dai vigenti Accordi Stato Regioni;
3. di stabilire che le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere sono escluse dal versamento del contributo di cui al punto 2);
4. di incaricare il Dirigente dell'Unità di Progetto Programmazione Risorse Finanziarie SSR, di formalizzare, alla Direzione Regionale competente, la richiesta per l'istituzione di un apposito capitolo di bilancio di entrata, dove andranno a confluire i pagamenti effettuati dai Provider accreditati, e di un corrispondente capitolo di spesa, nell'ambito dei capitoli della Segreteria regionale Sanità, per l'esercizio 2012;
5. di prorogare, per le motivazioni espresse in premessa, le attività della Commissione Regionale ECM, di cui alle deliberazioni n. 597 del 13 marzo 2007, n. 1909 dell'8 luglio 2008 e n. 3690 del 30 novembre 2009, fino al 30 giugno 2012 e comunque non oltre l'adozione della Delibera di nomina dei nuovi organismi;
6. di quantificare in € 90,00 il gettone di presenza da corrispondere ai componenti degli Organismi di ECM, per ogni seduta, più il rimborso delle spese sostenute, in analogia a quanto previsto in materia di riduzione generale dei costi degli apparati politici ed amministrativi, di cui alla DGR n. 742/2011;
7. di impegnare l'importo di € 14.000,00 (quattordicimila/00), necessario a garantire l'operatività del sistema di accreditamento, al capitolo 60047 del bilancio di previsione per l'esercizio 2011 nell'ambito delle somme destinate alle iniziative di formazione ed aggiornamento del personale del Servizio sanitario;
8. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011: corresponsione gettoni di presenza e rimborso delle spese sostenute, di cui al punto 6.;
9. di incaricare il Dirigente del Servizio Formazione del personale SSR dell'esecuzione del presente atto, nonché della liquidazione della somma di cui al precedente punto 7., previa individuazione, con

proprio decreto, delle somme da erogare ai componenti degli Organismi ECM, sulla base del numero di sedute di partecipazione e della presentazione di pezze giustificative inerenti le spese da ciascuno sostenute;

10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
F.to Avv. Mario Caramel

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Luca Zaia




DIREZIONE RAGIONERIA E CONTROLLI
Al socio di Te. n. 010/11/001, l'importo di cui registra in
contabile il pagamento di spesa, 6197 cap. 60047
del bilancio 2011 di € 14.000,00
li 30 DIC. 2011

fo

2215

20 DIC. 2011



ALLEGATO A Dgr n.

2215

del

20 DIC. 2011

pag. 1/15

DISCIPLINARE E REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO
DEI PROVIDER ECM NELLA REGIONE DEL VENETO

(Approvato dalla Commissione Regionale ECM)



INDICE

Introduzione	pag. 3
Art. 1 - Ente Accreditante	pag. 4
Art. 2- Provider regionali: requisiti e azioni	pag. 4
Art. 3 - Fasi di accreditamento	pag. 7
Art. 4 - Crediti ECM	pag. 8
Art. 5 - Visite di verifica	pag. 8
Art. 6 - Ammonizione, sospensione, revoca dell'accREDITamento e tipologia di violazioni	pag. 9
Art. 7 - Rifiuto dell'accREDITamento	pag. 9
Art. 8 - Requisiti per l'accREDITamento regionale dei Provider	pag. 9
Art. 9 - Documentazione del Provider	pag. 10
Art. 10 - Obblighi del Provider in ordine a verifiche e certificazioni	pag. 11
Art. 11 - Scadenze previste per la presentazione e l'accREDITamento dell'offerta formativa	pag. 12
Art. 12 - Conflitto d'interessi	pag. 14
Art. 13 - Sponsorizzazioni	pag. 14
Art. 14 - Contributo alle spese	pag. 14
Allegato n. 1 - Requisiti richiesti per l'accREDITamento dei Provider	
Allegato n. 2 - Specifiche funzionali del tracciato contenente i crediti attribuiti ai partecipanti di attività formative ECM	



Introduzione

Il presente disciplinare, in attuazione di quanto previsto dagli Accordi Stato-Regioni, sottoscritti il 1 agosto 2007 ed il 5 novembre 2009, per il riordino del sistema di Educazione Continua in Medicina, recepiti con Delibera della Giunta Regionale n. 2220 del 21/09/2010, disciplina i requisiti e i relativi standard per l'accreditamento di soggetti pubblici e privati (indicati di seguito *Provider*) che intendono organizzare eventi formativi rivolti ai professionisti della sanità nella Regione del Veneto.

L'accreditamento di un *Provider* regionale ECM è il riconoscimento da parte dell'Ente accreditante Regionale, che un soggetto è attivo e qualificato nel campo della formazione continua in sanità e che pertanto è abilitato a realizzare attività formative riconosciute idonee per l'ECM individuando e attribuendo direttamente i crediti ai partecipanti.

I crediti formativi attestati ai professionisti della sanità da un *Provider* accreditato a livello regionale sono validi su tutto il territorio nazionale.

La Commissione Regionale ECM (d'ora in poi CRECM) è l'organismo deputato all'accreditamento dei *Provider* nella Regione del Veneto.

Un *Provider* che ha già ottenuto l'accreditamento nazionale da parte della Commissione Nazionale per la Formazione Continua (d'ora in poi CNFC) non può ottenere l'accreditamento come *Provider* regionale, in quanto l'accreditamento nazionale comprende ed assume anche quello regionale.

L'accreditamento viene rilasciato dalla Regione del Veneto a seguito della verifica del possesso di tutti i requisiti previsti dal presente disciplinare, secondo standard definiti, richiesti per lo svolgimento di attività formative per l'ECM.

La richiesta iniziale di accreditamento, se accettata, permette di acquisire un accreditamento provvisorio che dura al massimo 24 mesi, dopo i quali decade automaticamente se non è stato ottenuto l'accreditamento standard.

L'accreditamento standard di un *Provider* dura 4 anni e può essere richiesto solo dopo 12 mesi dall'aver ottenuto l'accreditamento provvisorio o come conferma di un precedente accreditamento standard. Durante il periodo di accreditamento provvisorio la CRECM, verifica non solo il possesso dei requisiti ma anche la quantità e la qualità delle attività formative realizzate dal richiedente attraverso verifiche ed *audit* che riguardano tutti gli aspetti dell'attività del *Provider*.

Il sistema dei requisiti per l'accreditamento e dei relativi standard definito nel presente disciplinare sarà oggetto di periodiche revisioni sulla base delle esperienze derivanti dalla sua applicazione.

In caso di violazioni degli adempimenti o delle indicazioni e in funzione della loro gravità l'accreditamento può essere revocato in via temporanea o definitiva.

Vengono fatte salve tutte le norme di leggi vigenti che siano in qualche modo pertinenti. Pertanto altri requisiti che si applicano in modo specifico e che siano definiti da diverse norme in vigore, anche se non esplicitamente richiamate, vanno considerati come inclusi in modo implicito.

Parimenti, al fine di elevare la qualità dell'offerta formativa e assicurare maggiore coerenza con il sistema di accreditamento regionale avviato con la Deliberazione della Giunta n. 357 dell'11 febbraio 2005, restano confermate tutte le decisioni disposte dalla CRECM che non sono in contrasto con l'entrata in vigore del presente disciplinare.

111

L'attuale sistema di accreditamento degli eventi presso il sistema di accreditamento veneto viene prorogato fino al consolidamento delle procedure connesse all'accREDITamento dei Provider presso il sistema regionale.

Nella fase di prima applicazione del presente disciplinare, le Aziende Sanitarie della Regione sono prioritariamente accreditate come Provider, verificato il possesso dei requisiti minimi previsti.

L'accREDITamento di altri soggetti pubblici e privati sar  disposto per singola categoria, secondo la natura giuridica del soggetto, con specifici atti amministrativi regionali.

Ulteriori requisiti per l'accREDITamento della Formazione a Distanza saranno disciplinati in un apposito documento a conclusione del progetto regionale per l'accREDITamento della formazione a distanza (DRG 3690 del 30 novembre 2009).

Art. 1
Ente Accreditante

La CRECM   l'organismo deputato all'accREDITamento provvisorio/standard dei soggetti pubblici e privati erogatori di formazione.

La CRECM ha la responsabilit  del controllo dei Provider che ha accreditato. Ogni anno la CRECM dispone visite di verifica ad almeno il 10% dei Provider accreditati al sistema regionale. Le visite hanno lo scopo di accertare la sussistenza dei requisiti per il mantenimento dell'accREDITamento e di verificare le attivit  ECM che si svolgono nel territorio regionale.

La CRECM pu  inoltre disporre sanzioni per il Provider che viola adempimenti o non rispetta le disposizioni vigenti, graduate a seconda della loro gravit  fino alla revoca temporanea o definitiva dell'accREDITamento.

La CRECM ogni anno predisponde un "Rapporto annuale" sulle attivit  ECM con le principali informazioni sull'andamento delle attivit  e sulle verifiche effettuate. La CNFC, sulla base di tali Rapporti e sulla scorta dei dati dell'Osservatorio Nazionale e del Co.Ge.A.P.S., produce a sua volta un rapporto annuale sulle attivit  ECM in Italia, che analizza anche i punti critici del sistema complessivo.

La CRECM predisponde l'Albo Regionale dei Provider ECM e lo trasmette alla CNFC per l'aggiornamento dell'Albo Nazionale dei Provider ECM.


Attivit  di competenza della Commissione Regionale ECM

- ❖ Rilascia l'accREDITamento provvisorio
- ❖ Rilascia l'accREDITamento standard
- ❖ Dispone visite di verifica ad almeno il 10 % dei Provider accreditati per accertarsi che continuino a sussistere i requisiti per il mantenimento dell'accREDITamento
- ❖ Dispone sanzioni fino alla revoca dell'accREDITamento del Provider
- ❖ Produce un Rapporto annuale sulle attivit  ECM regionali che include i risultati delle verifiche effettuate
- ❖ Predisponde l'Albo dei Provider Regionali accreditati e lo trasmette alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua

Art. 2
Provider regionali: requisiti e azioni

Il Provider regionale accreditato per l'ECM   un soggetto, pubblico o privato, che:

1. ha configurazione giuridica autonoma;



2. opera regolarmente nel campo della formazione continua degli operatori sanitari; la regolarità dell'attività formativa si deve evincere dalla quantità delle attività formative che il Provider ha programmato e realizzato, anche in rapporto alle altre attività svolte;
3. possiede tutti i requisiti secondo gli standard definiti e ha quindi ottenuto l'Accreditamento regionale ECM;
4. svolge attività di formazione esclusivamente finalizzata al miglioramento dell'assistenza sanitaria e non è influenzata da interessi commerciali;
5. ha competenze nelle metodologie e nelle tecniche per la formazione degli operatori sanitari, sui contenuti delle attività formative realizzate, che devono essere garantiti dal profilo delle competenze documentate del responsabile scientifico di ogni programma e del comitato scientifico nel suo complesso;
6. si impegna ad applicare correttamente le indicazioni contenute nel presente disciplinare per l'erogazione delle attività di formazione continua;
7. è in grado di organizzare e rendere fruibili eventi o programmi educazionali garantendo anche il supporto logistico; il Provider può acquisire la disponibilità di attrezzature, locali, servizi, materiali didattici, etc. da parte di terzi con accordi, convenzioni o locazioni, formalmente sottoscritti e registrati, fermo restando i profili di tutela dal conflitto di interessi e resta comunque il responsabile di tutto quanto organizzativamente coinvolto nei programmi ECM cui ha assegnato i crediti;
8. è in grado di garantire la valutazione e la verifica dell'apprendimento;
9. è responsabile della trasmissione dei dati per la doppia e contestuale registrazione dei crediti sulla base di una traccia informatica unica, costituendo la sua capacità di ottemperare a questo obbligo, un requisito di accreditamento. Il Provider deve infatti trasmettere i dati relativi alle partecipazioni per via informatica, sulla base di una traccia informatica unica, alla Regione del Veneto e al CO.Ge.A.P.S, quale organismo nazionale deputato alla gestione delle anagrafiche nazionali e territoriali; la traccia informatica deve essere comprensiva di tutti i dati ritenuti idonei alla registrazione ed in particolare deve permettere la certificazione dei crediti quale funzione in capo agli Ordini, Collegi, Federazioni nazionali e Associazioni professionali;
10. assegna crediti ECM ai propri prodotti formativi utilizzando, per il calcolo degli stessi, il sistema informatizzato della Regione del Veneto ed attesta l'acquisizione dei crediti ai partecipanti alle attività educative che organizza, dopo aver verificato positivamente il raggiungimento degli obiettivi formativi in termini di acquisizione di nuove conoscenze e competenze;
11. ha un Responsabile della formazione con adeguate competenze nel campo della formazione degli operatori sanitari e un Comitato scientifico comprendente esperti di metodologia didattica;
12. è responsabile dell'integrità etica, del valore deontologico, della qualità tecnico scientifica, dei contenuti di tutte le attività educazionali che organizza e dei materiali didattici che utilizza nonché dell'indipendenza dei programmi formativi da qualsiasi influenza estranea agli interessi formativi dei professionisti;
13. si impegna a comunicare, alla CRECM con almeno 15 giorni di anticipo, la data e la sede nonché il programma finale di ogni evento che organizza;
14. si impegna a trasmettere immediatamente alla CRECM ogni eventuale cambiamento di denominazione, di stato giuridico e di statuto, inclusa la formazione di consorzi, etc. Dal momento di tale comunicazione e fino all'autorizzazione non potrà svolgere alcuna attività ECM;
15. è tenuto a favorire l'attività dei soggetti indicati dalla CRECM per le verifiche;
16. rende accessibile tutta la documentazione necessaria per le attività di cui sopra ed a sostenere le spese relative al contributo annuale; sono a carico del Provider anche le spese sostenute dalla Regione per le attività di verifica.

Possono richiedere l'accreditamento ECM come Provider regionale soggetti pubblici o privati, che rientrino nelle seguenti categorie:

- Aziende Sanitarie (ULSS e Aziende Ospedaliere);
- Altri Soggetti erogatori di prestazioni sanitarie e socio – sanitarie pubblici o privati;
- Enti di Formazione a partecipazione prevalentemente pubblica regionale;
- Università, Facoltà e Dipartimenti universitari ;



- Istituti scientifici del servizio sanitario nazionale (ISPEL, ISS, IRCCS, IZS);
- Istituti del consiglio nazionale delle ricerche;
- Società scientifiche;
- Ordini e Collegi delle professioni sanitarie e Associazioni professionali in campo sanitario;
- Fondazioni a carattere scientifico;
- Case editrici scientifiche;
- Società, Agenzie ed Enti pubblici purché operino nell'ambito della formazione continua degli operatori sanitari;
- Società, Agenzie ed Enti privati purché operino nell'ambito della formazione continua degli operatori sanitari.

Non possono acquisire il ruolo di Provider:

- le Ditte individuali
- le Segreterie Organizzative d'eventi
- le Società/Associazioni che svolgono attività di produzione, distribuzione, commercio, pubblicità di prodotti farmaceutici, omeopatici, fitoterapici, dispositivi medici, dietetici, alimenti per l'infanzia

Per quanto riguarda l'industria farmaceutica e quella degli strumenti e presidi medici, non possono acquisire il ruolo di Provider, ma possono essere sponsor di Provider secondo quanto stabilito dal Regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all'Accordo Stato Regioni del 5 novembre 2009.

Tipologie di organizzatori di attività formative di E.C.M.

<p>Gruppo A: ACCREDITAMENTO OBBLIGATORIO PRESSO L'ENTE ACCREDITANTE REGIONALE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aziende sanitarie • Altri Soggetti erogatori di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie pubblici o privati • Enti di formazione a partecipazioni prevalentemente pubblica regionale. <p>Gruppo B: ACCREDITAMENTO FACOLTATIVO PRESSO L'ENTE ACCREDITANTE REGIONALE O NAZIONALE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Università, Facoltà e Dipartimenti Universitari; • Istituti scientifici del servizio sanitario nazionale (ISPEL, ISS, IRCCS, IZS); • Istituti del consiglio nazionale delle ricerche; • Società scientifiche • Associazioni professionali in campo sanitario; • Ordini e Collegi delle professioni sanitarie; • Fondazioni a carattere scientifico; • Case editrici scientifiche; • Società, Agenzie ed Enti pubblici purché operino nell'ambito della formazione continua degli operatori sanitari; • Società, Agenzie ed Enti privati purché operino nell'ambito della formazione continua degli operatori sanitari;

I soggetti appartenenti al Gruppo A sottopongono la richiesta di accreditamento all'Ente accreditante della Regione (CRECM) sulla base del piano formativo residenziale/FSC. Se vengono svolti eventi in modalità FAD, questa dovrà essere limitata ai propri dipendenti o ai professionisti che operano nel territorio dell'Ente accreditante di riferimento. Gli eventi residenziali che si svolgono sul territorio nazionale e gli eventi svolti in modalità FAD con accesso libero a tutti i professionisti, devono essere sottoposti per l'accREDITAMENTO alla CNFC.

I soggetti appartenenti al Gruppo B sottopongono la richiesta di accreditamento all'Ente accreditante della Regione (CRECM) se hanno la sede legale nel territorio della Regione del Veneto, gli eventi del piano formativo si svolgono nella Regione di riferimento e sono limitati agli operatori sanitari che svolgono l'attività sanitaria prevalentemente nella Regione; gli eventi svolti in modalità FAD devono essere limitati agli operatori sanitari della Regione.

Si specifica che gli Organismi di Formazione Accreditati dalla Regione del Veneto di cui alla Legge regionale n. 19 del 9 agosto 2002, che intendono presentare richiesta di accreditamento come "Provider ECM" devono possedere tutti i requisiti previsti dal presente disciplinare e rientrano nella tipologia "Società, Agenzie ed Enti privati purché operino nell'ambito della formazione continua degli operatori sanitari".

Il Provider può richiedere l'accredimento limitato a specifiche aree formative (ad es. Società Scientifica che si rivolge al settore o settori disciplinari che rappresenta o che sono affini) o a specifiche professioni sanitarie (ad es. medici, infermieri, fisioterapisti, igienisti dentali etc) o tipologie/procedure formative (residenziali, FSC, FAD/e-learning).

Cambiamenti di denominazione, di stato giuridico del Provider o del suo statuto, vanno preventivamente comunicati all'Ente accreditante.

Art. 3

Fasi di accreditamento

Il processo di accreditamento dei Provider si articola in due momenti: l'accredimento provvisorio e l'accredimento standard.

L'esito positivo dell'esame della documentazione presentata dal soggetto a conclusione della procedura di registrazione, permetterà al Provider di acquisire l'accredimento *provvisorio* che viene rilasciato dall'Ente accreditante ed avrà una validità di 24 mesi, dopo i quali decade automaticamente se non è stato ottenuto l'accredimento *standard* della durata di 4 anni.

Durante il periodo di accreditamento provvisorio il soggetto di nuova istituzione deve attivare la procedura di tutoraggio della durata di 24 mesi, prevista dal sistema di accreditamento regionale, il soggetto in tutoraggio avrà la possibilità di utilizzare il sistema informatico di accreditamento solo nella funzionalità "inserimento eventi" prevista per gli organizzatori di formazione, mentre l'accredimento degli eventi sarà effettuato dalla CRECM.

Per valutare il possesso dei requisiti, la CRECM esamina la documentazione ricevuta e dispone visite di verifica, per accertare che la situazione corrisponda realmente a quanto previsto dal presente disciplinare e dichiarato, presso la sede del Provider e nei luoghi dove vengono realizzate le attività formative.

Il Provider che ha già ottenuto l'accredimento provvisorio da almeno un anno, per ottenere l'accredimento standard deve presentare una nuova domanda confermando o aggiornando la documentazione già prodotta e allegando un report con la documentazione dell'attività svolta.

Durante il periodo di tutoraggio non è possibile presentare la domanda per ottenere l'accredimento standard.

Per il rilascio dell'accredimento standard, l'Ente accreditante, durante il periodo di accreditamento provvisorio, verifica non solo il possesso dei requisiti, ma anche la quantità e la qualità dell'offerta formativa realizzata dal richiedente, attraverso verifiche ed *audit* che riguardano tutti gli aspetti dell'attività del Provider ma con particolare riferimento agli aspetti della qualità scientifica e didattica.

Il processo di accreditamento dei Provider

2215

20 DIC. 2011

**1. DOMANDA DI ACCREDITAMENTO PROVVISORIO:***da presentare all'Ente Accreditante corredata di tutta la documentazione***Processo di accreditamento provvisorio****L'Ente accreditante entro 6 mesi dalla domanda:**

- a) verifica la sussistenza dei requisiti
- b) stila una relazione con i risultati della valutazione, richiede eventuali integrazioni e se del caso effettua visite di verifica
- c) emette un proprio atto con il quale accredita provvisoriamente il Provider per 24 mesi
- d) aggiorna l'Albo Regionale dei Provider ECM

2. DOMANDA DI ACCREDITAMENTO STANDARD:*può essere presentata dopo almeno 12 mesi dall'accREDITAMENTO provvisorio, confermando o aggiornando la documentazione già prodotta e allegando un report con la documentazione dell'attività svolta.***Processo di accreditamento standard****L'Ente accreditante entro 6 mesi dalla domanda:**

- a) verifica l'idoneità della documentazione e l'attività ECM svolta dal Provider con accreditamento provvisorio
- b) effettua visite in loco per accertare la corrispondenza dei requisiti
- c) stila una relazione con i risultati della valutazione
- d) emette un proprio atto con il quale accredita il Provider per un massimo di 4 anni
- e) aggiorna l'Albo Regionale dei Provider ECM

Art. 4**Crediti ECM**

I crediti ECM sono indicatori della quantità di formazione/apprendimento effettuato dagli operatori sanitari in occasione di attività di formazione continua.

I crediti ECM vengono assegnati dal Provider agli eventi formativi adottando i criteri definiti dal sistema di accreditamento regionale e utilizzando per il calcolo degli stessi il sistema informatizzato della Regione del Veneto.

I crediti ECM, attestati dal Provider ai partecipanti agli eventi formativi, una volta accertato un adeguato apprendimento, sono validi su tutto il territorio nazionale. Il Provider deve trasmettere entro 90 giorni dalla conclusione dell'attività formativa all'Ente accreditante ed al COGEAPS i crediti che ha assegnato ad ogni partecipante.

Art. 5**Visite di verifica**

La CRECM dispone visite di verifica con il supporto dell'Osservatorio Regionale per la formazione continua, per accertarsi che continuino a sussistere i requisiti per il mantenimento dell'accREDITAMENTO. La Regione provvederà, con atto proprio successivo al presente disciplinare, alla stesura delle procedure e delle modalità per la conduzione delle visite di verifica.

Ogni anno, pertanto, saranno disposte visite ad almeno il 10% dei Provider accreditati, programmate in base alle caratteristiche dei Provider, alla data dell'ultima verifica e ai risultati delle verifiche precedenti.

Durante la visita verrà rilevata l'idoneità dei requisiti, il rispetto delle disposizioni vigenti e stilata una relazione con i risultati della verifica.



Art. 6

Ammonizione, sospensione, revoca dell'accreditamento e tipologia di violazioni

L'Ente accreditante che riscontra da parte di un Provider violazioni degli adempimenti previsti nel presente disciplinare o delle indicazioni ricevute può, secondo quanto previsto dalle norme nazionali:

- a) inviare un'ammonizione se la violazione è lieve con indicazione delle correzioni richieste e dei termini entro cui attuarle;
- b) revocare temporaneamente l'accreditamento se la violazione è grave, o se si tratta della seconda violazione lieve; la revoca temporanea dell'accreditamento dura al massimo 12 mesi e se entro questo periodo non viene rilevato il superamento della violazione, l'accreditamento decade automaticamente;
- c) revocare definitivamente l'accreditamento se la violazione è molto grave, oppure se si tratta della seconda violazione grave.

A titolo esemplificativo sono considerate:

- 1. violazioni lievi - fornire informazioni errate ai partecipanti - non effettuare le verifiche previste - organizzare programmi in modo non coerente rispetto a quanto proposto - non essere in regola con i contributi
- 2. violazioni gravi - fornire informazioni errate all'Ente Accreditante - non conservare la documentazione in modo appropriato - assegnare crediti in modo diverso rispetto ai criteri regionali - organizzare iniziative e diffondere materiali che non rispondano ai valori dell'integrità etica e deontologica, della qualità scientifica, della completezza e dell'aggiornamento dei contenuti - non rispettare i requisiti sul conflitto di interesse
- 3. violazioni molto gravi - rifiutare l'accesso alla documentazione o agli eventi - non adempiere all'obbligo delle dichiarazioni formali o dichiarare il falso (attestati, autocertificazioni, documenti ufficiali, etc)

Art. 7

Rifiuto dell'accreditamento

Ove la richiesta di accreditamento del Provider non venga accolta per significativa difformità rispetto agli standard richiesti, l'Ente accreditante dovrà notificare al richiedente la valutazione negativa con le specifiche motivazioni.

Il Provider avrà 30 giorni di tempo dalla data della notifica per giustificare, motivare o contestare la decisione della CRECM, che si pronuncia in via definitiva entro i successivi 60 giorni. Nelle more, il richiedente non può organizzare alcun evento formativo accreditato. Il richiedente, che ha ricevuto risposta negativa, può eventualmente presentare una nuova richiesta di accreditamento trascorso un periodo minimo di almeno 6 mesi, dalla data della definitiva risposta negativa.

Art. 8

Requisiti per l'accreditamento regionale dei Provider

L'accreditamento dei Provider regionali ECM è un processo istituzionale che ha caratteristiche e finalità specifiche diverse da quelle dei sistemi di certificazione della qualità, secondo norme ISO, da quelle previste per l'accreditamento delle strutture, ai sensi della Legge regionale 22/2002 e da quelle previste per l'accreditamento degli organismi di formazione, ai sensi della Legge regionale 19/2002.



La registrazione come organizzatori di formazione presso il sistema di accreditamento regionale, ottenuta prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare, non costituisce prerequisito per accedere al sistema ECM Veneto in qualità di Provider. Tutti gli organizzatori pubblici e privati che intendono erogare attività formativa nella Regione del Veneto come Provider regionale ECM, devono effettuare una nuova registrazione.

I requisiti minimi richiesti ai Provider, i criteri con cui valutarli, le evidenze e la documentazione necessaria per la valutazione sono dettagliati nell'Allegato 1 "Requisiti richiesti per l'accreditamento dei Provider" e comprendono:

- a) requisiti del soggetto richiedente;
- b) requisiti strutturali, organizzativi e della qualità;
- c) requisiti dell'offerta formativa e la gestione del miglioramento continuo della qualità.

Perché la valutazione complessiva possa essere considerata positiva è necessario che tutti i requisiti siano soddisfatti, secondo i criteri e gli standard definiti.

Art. 9 Documentazione del Provider

Il possesso dei requisiti deve essere adeguatamente documentato e a tal fine il Provider è tenuto a trasmettere, rendere accessibili e conservare per cinque anni le evidenze documentali richieste per la registrazione, anche in formato elettronico ai sensi del D.Lgs. 82/2005.

La documentazione necessaria per l'accreditamento dei Provider può essere suddivisa nelle seguenti tipologie:

a) Documenti sull'organizzazione generale, sulle strutture e sul personale:

- Atto costitutivo e statuto vigente e/o altri documenti idonei a verificare l'autonomia giuridica (obbligatori per i Soggetti privati);
- Documentazione relativa alla struttura organizzativa contenente organigramma e funzionigramma della struttura dedicata alla formazione, contratti convenzioni e documenti relativi alla posizione del personale
- Atto di nomina e Curriculum Vitae del legale rappresentante e atto di nomina e Curriculum Vitae dei ruoli previsti per le seguenti due aree: *tecnico-amministrativa* e *scientifico-formativa*. Tutti i Curriculum Vitae dovranno essere in formato europeo.

RUOLI APPARTENENTI ALL'AREA TECNICO – AMMINISTRATIVA

- Responsabile di amministrazione
- Responsabile del sistema informatico

RUOLI APPARTENENTI ALL'AREA SCIENTIFICO – FORMATIVA

- Responsabile della Formazione
- Responsabile/coordinatore del Comitato Scientifico
- Componenti del Comitato Scientifico
- Responsabile della qualità

E' possibile che i responsabili possano ricoprire più ruoli all'interno della medesima area; i rispettivi ruoli devono essere supportati da adeguati curricula.

Il Comitato Scientifico deve essere composto da almeno 3 membri incluso il Coordinatore.



b) Documenti economico finanziari:

- Estratto del bilancio economico relativo alla formazione in ambito sanitario degli ultimi tre anni (*non è obbligatorio per l'accreditamento temporaneo del Provider di nuova Istituzione*) e budget previsionale per l'anno in corso con indicazione della natura della risorse (risorse proprie, sponsorizzazioni, donazioni, lavoro benevolo, altro)
- Documentazione utile a verificare la disponibilità e/o utilizzo di sedi, strutture e attrezzature necessarie allo svolgimento della attività formative come ad esempio eventuali contratti, convenzioni, accordi, paternariato, etc. (obbligatorio per chi utilizza sedi, strutture e attrezzature di altro soggetto).

c) Documenti sulla qualità della formazione:

- Documentazione in cui si evidenzia che il Provider ha progettato, pianificato, realizzato, monitorato attività formative in campo sanitario e indicazione delle aree di attività prevalenti realizzate negli ultimi 3 anni (obbligatorio per i soggetti che hanno già svolto attività formative in ambito sanitario, non è obbligatorio solo per l'accreditamento temporaneo del Provider di nuova Istituzione)
- Piano di Qualità o certificato di qualità se la struttura dedicata alla formazione è certificata o altra documentazione descrittiva del sistema di miglioramento della qualità
- Descrizione di un sistema informatico dedicato alla formazione in ambito sanitario
- Piano annuale formativo
- Rapporto annuale sulle attività formative (*solo per l'accreditamento standard*)

d) Autocertificazione:

- sede legale e operativa nella Regione del Veneto e per la sola sede operativa possesso dei requisiti necessari alla gestione delle attività ECM
- assenza di conflitto d'interessi per l'attività ECM
- regolare e corretto adempimento normativo in tema di sicurezza
- impegno futuro a verificare e valutare le attività formative, a realizzare tutti gli adempimenti previsti dal sistema ECM della Regione del Veneto in merito all'assegnazione e alla comunicazione dei crediti, alla conservazione della documentazione, alle visite di controllo, agli ulteriori documenti e dati richiesti e alla variazione di dati e documenti trasmessi all'Ente accreditante.

Art. 10

Obblighi del Provider in ordine a verifiche e certificazioni

Il Provider deve garantire il controllo della effettiva partecipazione degli operatori alle attività ECM per poter assegnare ad ognuno i relativi crediti. Questo può avvenire con modalità varie (firma di frequenza, verifiche elettroniche di ingresso/uscita dalla sede di formazione, scheda di valutazione dell'apprendimento firmato dal partecipante, etc.).

Il Provider deve assicurare la valutazione della qualità percepita dai partecipanti relativamente a ogni evento o programma mediante la "Scheda di valutazione del gradimento".

La qualità del singolo programma va valutata anche attraverso specifiche relazioni dei Responsabili scientifici redatte alla conclusione delle iniziative.

Il Provider deve anche valutare l'apprendimento dei singoli partecipanti nelle diverse forme possibili, in itinere e alla fine dei programmi. La valutazione dell'apprendimento può essere effettuata con diversi strumenti (quesiti a scelta multipla o a risposta aperta, esame orale, esame pratico, produzione di un documento, realizzazione di un progetto, etc.) che devono, tuttavia, essere coerenti con gli obiettivi formativi dichiarati ed avere caratteristiche paragonabili per i diversi programmi, in modo da creare condizioni standard di valutazione.

Dopo avere accertato la partecipazione, raccolto il giudizio soggettivo di gradimento ed effettuata la valutazione dell'apprendimento del singolo partecipante, il Provider deve rilasciare al partecipante la certificazione dell'attività svolta, utilizzando il modello regionale predisposto, con i relativi crediti ECM acquisiti.

Al termine di ogni evento, e comunque non oltre 90 giorni il Provider deve comunicare all'Ente accreditante ed al Co.Ge.A.P.S. i dati relativi alle partecipazioni sulla base di una traccia informatica unica descritta nel documento tecnico "Specifiche funzionali del tracciato contenente i crediti attribuiti ai partecipanti di attività formative ECM" - Allegato n. 2 - contenente il tracciato record del rapporto indicante i crediti attribuiti ai singoli partecipanti.

Il Provider è tenuto a conservare per cinque anni il "repertorio" di tutte le certificazioni-rilasciate relative all'assegnazione dei crediti.

Il Provider è tenuto ad archiviare e conservare per cinque anni tutta la documentazione relativa alle sponsorizzazioni ed al conflitto di interessi del Provider e dei docenti.

Il Provider deve trasmettere all'Ente accreditante entro il 31 gennaio dell'anno successivo una relazione annuale sull'attività formativa svolta durante l'anno, con l'indicazione degli eventi formativi realizzati rispetto a quelli programmati.

La relazione annuale, sottoscritta dal legale rappresentante, deve contenere tutti gli indicatori relativi ad ogni evento realizzato:

- Elenco eventi realizzati
- Confronto tra il programmato (nel piano) ed il realizzato (indicare gli eventi effettivamente erogati e la percentuale corrispondente agli eventi effettivamente erogati rispetto alla programmazione a suo tempo definita nel piano formativo)
- Numero partecipanti per ogni evento
- Target partecipanti (professioni/specialità)
- Numero partecipanti cui sono stati attribuiti crediti
- Rilevazione statistiche finalizzate al miglioramento dell'offerta formativa nei suoi aspetti organizzativi (qualità percepita, implementazione)
- Quantità complessiva delle risorse economico finanziarie impiegate rispetto a quelle destinate dai bilanci
- Quantità complessiva, anche espressa in percentuale, delle risorse provenienti dalla sponsorizzazione

Art. 11

Scadenze previste per la presentazione e l'accreditamento dell'offerta formativa

Il Provider in possesso dell'accreditamento provvisorio/standard dovrà presentare entro il 31 dicembre di ogni anno precedente il piano formativo che potrà essere erogato dal 1 gennaio dell'anno successivo.

Gli obiettivi formativi nazionali, regionali e aziendali rappresentano lo strumento per orientare i programmi di formazione continua rivolti agli operatori della sanità, al fine di definire le adeguate priorità nell'interesse del SSN e SSR.

L'Ente accreditante, all'atto della presentazione del piano formativo da parte del Provider che contenga eventi compresi nelle Medicine non convenzionali, procederà alla valutazione dei singoli eventi ai fini della loro congruità rispetto agli obiettivi formativi indicati.

La Fitoterapia, la Medicina Omeopatica, l'Omotossicologia, l'Agopuntura, la Medicina Ayurvedica e la Medicina Antroposofica sono riservate in via esclusiva, ai fini ECM, alle professioni di medico, odontoiatra, veterinario, farmacista nell'ambito delle rispettive competenze professionali.

Per tutto quello che riguarda attività formative comprese nelle Medicine non convenzionali ma diverse da quelle sopra definite, ove presenti nel piano formativo del Provider, il piano stesso - a cura dell'Ente accreditante - sarà trasmesso alla CNFC per la valutazione della compatibilità.

Non sono invece accreditabili ECM:

- 1) i corsi di marketing
- 2) i corsi con contenuti che fanno esclusivo riferimento alla materia fiscale
- 3) i corsi specifici per coloro che svolgono anche attività commerciale

Per ogni evento programmato, il piano formativo dovrà indicare:

- argomento
- tipologia formativa (residenziale, formazione sul campo, formazione a distanza)
- obiettivi formativi
- professioni coinvolte
- ambito di pertinenza (aziendale, interaziendale, regionale, nazionale)

Il Provider dovrà comunicare il programma definitivo di ogni evento, inclusi i docenti/tutor ed i crediti assegnati, almeno 15 giorni prima della data di inizio (eventi RES e FSC) o della data di attivazione (eventi FAD).

Qualsiasi variazione della programmazione dell'evento deve essere comunicata alla CRECM prima dello svolgimento dell'evento formativo. La CRECM si riserva di valutare le variazioni effettuate e non comunicate ai fini e per gli effetti di quanto indicato all'art. 6 "Ammonizioni, sospensione, revoca dell'accreditamento e tipologia di violazioni".

Le competenze scientifiche e andragogiche e i requisiti tecnico-professionali dei docenti/formatori, sugli argomenti oggetto dell'attività formativa (Curriculum Vitae), dovranno essere indicati al momento della presentazione di ogni programma definitivo.

Nel piano formativo devono essere indicati ove già definiti, patrocini e sponsor. In ogni caso il Provider dovrà comunicare la presenza di patrocini e sponsor all'interno della documentazione relativa al programma definitivo di ogni evento ECM, inviata almeno 15 giorni prima dell'inizio dello stesso.

Il Provider ha l'obbligo di realizzare almeno il 50% dell'attività programmata annualmente, con la possibilità di aumentare, per ogni target di utenza già previsto, le attività formative, coerentemente con le risorse disponibili e le richieste dell'utenza cui si rivolge e coerentemente con gli obiettivi formativi che ha indicato.

L'Ente accreditante provvederà ad inserire l'evento nel catalogo regionale delle attività formative ECM.

Tempi previsti per la presentazione del Piano Formativo annuale e l'accreditamento eventi formativi

IL PROVIDER ACCREDITATO :

1. **invia all'Ente accreditante il Piano Formativo annuale entro il 31 dicembre dell'anno precedente;**
2. **comunica il programma definitivo di ogni evento previsto nel Piano Formativo annuale, inclusi i docenti/tutor ed i crediti assegnati almeno 15 giorni prima della data di inizio**



Art. 12
Conflitto d'interessi

Il Provider può accreditare eventi e programmi ECM solo se in grado di garantire che l'informazione e l'attività educativa sia obiettiva e non influenzata da interessi diretti o indiretti che ne possono pregiudicare la finalità esclusiva di educazione/formazione dei professionisti, basata quindi sotto il profilo scientifico sulle evidenze delle prove di efficacia e sulle più moderne conoscenze, derivate da fonti autorevoli e terze.

Il conflitto di interessi rappresenta la condizione in cui un soggetto svolge contemporaneamente due ruoli differenti con possibilità di interferenza dell'uno sull'altro.

Nell'ambito della attività di formazione continua si deve evitare che:

- 1) i ruoli di accreditatore/valutatore di Provider ECM siano attribuiti al medesimo soggetto;
- 2) gli eventuali conflitti di interesse non siano resi palesi, attraverso una esplicita dichiarazione, da parte di qualsiasi soggetto in grado di influenzare i contenuti di un evento formativo;
- 3) coloro che attivamente sostengono un'attività formativa e siano portatori di interessi commerciali, possono quindi orientare la formazione per le proprie finalità;
- 4) la partecipazione all'evento educativo sia condizionata da interessi estranei alla formazione ed all'aggiornamento.

Nella formazione ECM il conflitto d'interessi è la condizione in cui si trova un professionista che non ha esplicitamente dichiarato eventuali collaborazioni di qualsiasi natura, intrattenute con una qualsiasi società o ente che operano nel settore sanitario, così da rischiare di compromettere completezza e oggettività dell'informazione scientifica.

Pertanto tutti i soggetti che partecipano alla progettazione/erogazione dell'attività formativa devono dichiarare se hanno avuto rapporti o compensi da aziende che operano nel settore sanitario.

Analogamente il Provider e tutti i partner legati da contratto al Provider, nonché i componenti degli organi direttivi ed i responsabili (scientifico amministrativo informatico,...) non possono avere interessi o cariche in aziende con interessi commerciali nel settore della sanità. Al riguardo il Provider provvede a fornire apposita dichiarazione.

Perché sussista la condizione di conflitto non è necessario che la possibilità dia effettivamente luogo all'interferenza.

Art. 13
Sponsorizzazioni

Fanno parte del presente disciplinare tutte le disposizioni vigenti in tema di sponsorizzazione previste dalla normativa nazionale ed dalle disposizioni del Codice Civile.

Art. 14
Contributo alle spese

La determinazione del contributo alle spese a carico dei soggetti pubblici e privati per ottenere l'accREDITamento, nonché le modalità ed i tempi previsti per i versamenti e le eventuali esenzioni, sono determinati con provvedimento della Giunta Regionale.

2215

20 DIC. 2011



L'entità del contributo dovrà garantire la copertura anche parziale degli oneri diretti ed indiretti a carico dell'Ente accreditante per le attività di propria competenza e per gli Organismi di riferimento.

Sono a carico del Provider le spese (adeguatamente documentate) sostenute in occasione degli audit e delle visite di verifica le cui modalità sono stabilite con provvedimento della Giunta Regionale.



REQUISITI RICHIESTI PER L'ACCREDITAMENTO DEI PROVIDER

A) Requisiti del soggetto richiedente

Requisiti	Criterio	Evidenza
Organizzatore	Denominazione	Atto Costitutivo e Statuto vigente ¹ e/o altri documenti idonei a verificare l'autonomia giuridica Sono esclusi dall'invio di tali documenti le Aziende Sanitarie, le Università, le Facoltà, gli Istituti Scientifici del servizio sanitario nazionale, gli Istituti del consiglio nazionale delle ricerche. I Dipartimenti Universitari dovranno produrre documenti idonei a verificare l'autonomia giuridica Dichiarazione del legale rappresentante
Sede legale ²	Sede legale stabile in Veneto	Dichiarazione legale rappresentante Certificato di attribuzione del numero di codice fiscale/partita IVA, rilasciato dall'ufficio territorialmente competente dell'Agenzia delle Entrate
Sede Operativa ³	Sede operativa stabile in Veneto	Dichiarazione legale rappresentante
Legale Rappresentante	Presenza di un atto formale di attribuzione incarico	Certificato di attribuzione del numero di codice fiscale/partita IVA, rilasciato dall'ufficio territorialmente competente dell'Agenzia delle Entrate, o procura speciale nella forma dell'atto pubblico Per le associazioni/fondazioni estratto autentico del verbale di nomina Curriculum vitae del legale rappresentante Dichiarazione che quanti direttamente e indirettamente coinvolti nelle attività ECM del Provider (compresi coniuge, affini e parenti fino al 2° grado) non hanno interessi commerciali nell'ambito della sanità

¹ I documenti dovranno essere in originale o copie fotostatiche autenticate dei documenti originali redati per atto pubblico o scrittura privata autenticata o scrittura privata registrata.


² È il luogo dove,

³ È una sede con i requisiti necessari alla gestione delle attività ECM ed è situata nel territorio della Regione del Veneto

I documenti dovranno essere in originale o copie fotostatiche autenticate dei documenti originali redati per atto pubblico o scrittura privata autenticata o scrittura privata registrata.

È il luogo dove, l'Organizzatore risulta avere il centro della propria attività

È una sede con i requisiti necessari alla gestione delle attività ECM ed è situata nel territorio della Regione del Veneto



REQUISITI RICHIESTI PER L'ACCREDITAMENTO DEI PROVIDER

A) Requisiti del soggetto richiedente

Requisiti	Criterio	Evidenza
Impegno nel campo della formazione continua in sanità	Presenza esplicita di finalità nel campo della formazione continua in sanità, anche a titolo non esclusivo	Atto Costitutivo e Statuto vigente e/o altri documenti idonei a verificare l'impegno statutario nel campo della formazione continua in sanità
Esperienza formativa in ambito sanitario ⁴	Esistenza di pregresse attività formative (non meno di 5 all'anno) in campo sanitario realizzate nell'ultimo triennio.	Relazione in cui si evidenzia che il provider ha progettato, pianificato, realizzato, monitorato attività formative in campo sanitario (la relazione dovrà essere prodotta come dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà firmata dal legale rappresentante.)
Affidabilità economico-finanziaria	Possesso di capacità economiche in rapporto all'entità dell'impegno programmato Presenza di un responsabile amministrativo	Risorse economiche destinate alla formazione in ambito sanitario degli ultimi tre anni (anno per anno) e budget previsionale per l'anno in corso con indicazione della natura delle risorse (risorse proprie, sponsorizzazioni, donazioni, lavoro benevolo, altro) ⁵ Atto di nomina e curriculum vitae del responsabile amministrativo
Affidabilità rispetto alle norme in tema di sicurezza ⁶	Possesso della documentazione anti-mafia (per privati) Rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza e alla prevenzione degli infortuni (strutture e attrezzature) Possesso di altra documentazione formalmente sottoscritta che attesta che il Provider ha verificato e si fa garante anche nel caso le strutture e le attrezzature siano utilizzate in base a contratti e convenzioni.	Dichiarazione legale rappresentante (copia della documentazione, se richiesta)

⁴ Questo criterio non è obbligatorio per l'accredimento temporaneo di Provider di nuova istituzione

⁵ Il dato deve essere tratto dai bilanci consuntivi e dal bilancio previsionale per l'anno in corso; i documenti devono evidenziare l'impegno economico pregresso per le attività formative e la disponibilità economico-finanziaria per le attività pianificate. Il documento/bilancio sulle attività formative pregresse non è obbligatorio per l'accredimento temporaneo del Provider di nuova istituzione


⁶ Il requisito si intende soddisfatto per tutti i soggetti che hanno ottenuto l'autorizzazione della struttura ai sensi della Legge Regionale 22/2002



REQUISITI RICHIESTI PER L'ACCREDITAMENTO DEI PROVIDER

A) *Requisiti del soggetto richiedente*

Requisiti	Criterio	Evidenza
Tipologie di formazione per le quali si chiede l'accreditamento	Formazione RES, FAD, FSC, BLENDED, altro	Dichiarazione del legale rappresentante
Tipologia di professionisti sanitari per i quali si chiede l'accreditamento	Indicazione delle discipline e/o delle professioni destinarie delle attività formative	Dichiarazione del legale rappresentante



REQUISITI RICHIESTI PER L'ACCREDITAMENTO DEI PROVIDER

B) *Requisiti strutturali, organizzativi e della qualità*

Requisiti	Criterio	Evidenza
Sedi, strutture/attrezzature	Disponibilità e/o utilizzo di sedi, strutture e attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività formative e di quelle amministrative nel territorio della Regione del Veneto, con caratteristiche coerenti con i piani formativi proposti. Per FAD e FSC devono essere disponibili le condizioni e le attrezzature per organizzare e gestire iniziative di formazione a distanza, o attività di formazione sul campo.	Dichiarazione legale rappresentante Elenco delle sedi/locali disponibili Contratti/convenzioni con soggetti idonei per le tecnologie multimediali e interattive idonee per lo svolgimento della FAD e/o con soggetti che gestiscono strutture sanitarie idonee per lo svolgimento delle attività di FSC (se non possedute in proprio)
Struttura organizzativa	Risorse umane che configurano una organizzazione finalizzata alla formazione. Presenza di un responsabile della formazione	Documentazione descrittiva con organigramma, funzioni/gramma dell'Ufficio/ Servizio Formazione ed eventuale documentazione sottoscritta. Atto di nomina e curriculum vitae del responsabile della formazione.
Sistema informatico	Presenza di un sistema informatico finalizzato alla gestione, elaborazione e archiviazione dei dati relativi alle attività formative. Presenza di un responsabile del sistema informatico	Documentazione descrittiva firmata dal legale rappresentante Atto di nomina e curriculum vitae del responsabile del sistema informatico

REQUISITI RICHIESTI PER L'ACCREDITAMENTO DEI PROVIDER

B) *Requisiti strutturali, organizzativi e della qualità*

Requisiti	Criterio	Evidenza
Competenze scientifiche	Presenza di un coordinatore scientifico con competenze di progettazione e pianificazione delle attività formative. Presenza di un Comitato Scientifico per la validazione del piano formativo (almeno 3 componenti incluso il coordinatore).	Atto di nomina del Coordinatore del Comitato Scientifico Curriculum vitae del Coordinatore del Comitato Scientifico. Atti di nomina o convenzioni dei componenti del Comitato Scientifico. Curricula dei componenti del Comitato Scientifico

⁷Le competenze scientifiche ed andragogiche possono essere possedute in proprio dal Provider ma anche acquisite mediante specifici accordi con soggetti di documentata capacità in rapporto ad obiettivi e target utenza. Questi accordi devono essere documentati da atti formali e curricula dei soggetti coinvolti.

REQUISITI RICHIESTI PER L'ACCREDITAMENTO DEI PROVIDER

C) *Requisiti dell'offerta formativa e gestione del miglioramento continuo della qualità*



Requisiti	Criterio	Evidenza
Sistema di miglioramento della qualità	Presenza di procedure per l'individuazione di margini di miglioramento dell'attività formativa e dell'organizzazione del servizio Presenza di un responsabile della qualità	Atto di nomina del responsabile della qualità Curriculum vitae del responsabile della qualità Certificazione di qualità Qualora il richiedente non fosse certificato: documentazione descrittiva del sistema di miglioramento della qualità adottato
Rilevazione ed analisi fabbisogni formativi	Esistenza di procedure finalizzate alla rilevazione dei fabbisogni formativi.	Documentazione descrittiva delle modalità attuate per la rilevazione dei fabbisogni formativi.
Pianificazione delle attività formative ⁸	Al 31 dicembre dell'anno in corso presenza del piano formativo annuale per l'anno successivo	Piano formativo annuale ⁹ contenente, per ciascuna proposta formativa, i seguenti elementi: 1. tipologia formativa (RES, FAD, FSC, BLENDED) 2. argomento 3. obiettivo formativo (arce formative – scegliere tra gli obiettivi nazionali proposti) 4. professioni coinvolte 5. ambito di pertinenza (aziendale, interaziendale, regionale, nazionale)

⁸ La pianificazione annuale deve essere trasmessa all'Ente accreditante entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Il provider ha l'obbligo di realizzare almeno il 50% dell'attività programmata annualmente, con la possibilità di aumentare, per ogni target di utenza già previsto, le attività formative coerentemente con le risorse disponibili e le richieste dell'utenza cui si rivolge e coerentemente con gli obiettivi formativi che ha indicato.

⁹ Il Provider dovrà comunicare il programma definitivo di ogni evento, inclusi i docenti/tutor ed i crediti assegnati almeno 15 giorni prima della data di inizio (eventi RES e FSC) o della data di attivazione (eventi FAD).

Le competenze scientifiche e andragogiche e requisiti tecnico-professionali dei docenti/formatori sugli argomenti oggetto dell'attività formativa (cv) dovranno essere indicati al momento della presentazione di ogni programma definitivo

L'Ente accreditante provvederà ad inserire l'evento nel catalogo Nazionale/Regionale delle attività ECM operative (confermate).



REQUISITI RICHIESTI PER L'ACCREDITAMENTO DEI PROVIDER

C) *Requisiti dell'offerta formativa e gestione del miglioramento continuo della qualità*

Requisiti	Criterio	Evidenza
Progettazione delle attività formative	Osservanza dei principi e requisiti richiesti nel sistema di accreditamento regionale per la progettazione delle attività formative	Ciascuna attività formativa deve includere tutti gli elementi richiesti dal sistema di accreditamento regionale (obiettivi formativi, destinatari, contenuti, metodologie, sistema di valutazione, ecc.)
Realizzazione e valutazione delle attività formative	Esistenza di procedure finalizzate a: <ul style="list-style-type: none">• rilevazione della presenza• rilevazione del gradimento e della qualità percepita• rilevazione dell'apprendimento	Documentazione che indichi le modalità di rilevazione delle presenze, del gradimento e della qualità percepita e dell'apprendimento

REQUISITI RICHIESTI PER L'ACCREDITAMENTO DEI PROVIDER

C) *Requisiti dell'offerta formativa e gestione del miglioramento continuo della qualità*

Requisiti	Criterio	Evidenza
Distribuzione attestati ECM e trasmissione dei dati relativi alle partecipazioni ¹⁰	Esistenza di procedure: <ul style="list-style-type: none"> • per la distribuzione degli attestati ECM • per la trasmissione dei dati alla Regione del Veneto ed al COGEAPS 	Dichiarazione del legale rappresentante
Sponsorizzazione e patrocini	Devono essere inclusi nella documentazione relativa al programma definitivo di ogni evento ECM, inviato almeno 15 giorni prima dell'inizio patrocini e sponsor se presenti	Dichiarazione del legale rappresentante Documentazione relativa a contratti/convenzioni, ecc. di sponsorizzazione, ecc. che specificano le obbligazioni degli attori coinvolti.

¹⁰La effettiva partecipazione degli operatori alle attività ECM può essere documentata con modalità varie (firma di frequenza, verifiche elettroniche di ingresso/uscita dalla sede di formazione, scheda di valutazione dell'apprendimento firmata dal partecipante, etc.).

La valutazione della qualità percepita da parte dei partecipanti è obbligatoria per assegnare i crediti. Questo parametro deve essere rilevato mediante una scheda che includa:

- la rilevanza del programma rispetto ai bisogni formativi e al ruolo professionale;
 - la qualità formativa del programma;
 - utilità della formazione ricevuta;
 - i tempi di svolgimento (per la FAD)
 - la eventuale percezione da parte dei partecipanti di interessi commerciali nel programma ECM
- La valutazione dell'apprendimento costituisce anche una valutazione della partecipazione al programma e dell'efficacia formativa.
- La valutazione può essere effettuata con diversi strumenti (questi a scelta multipla o a risposta aperta, esame orale, esame pratico, produzione di un documento, realizzazione di un progetto, etc.) che devono, tuttavia, essere coerenti con gli obiettivi formativi dichiarati ed avere caratteristiche paragonabili per i diversi programmi in modo da creare condizioni standard di valutazione.



REQUISITI RICHIESTI PER L'ACCREDITAMENTO DEI PROVIDER

C) *Requisiti dell'offerta formativa e gestione del miglioramento continuo della qualità*

Requisiti	Criterio	Evidenza
Relazione attività annuale	<p>Redazione di una relazione annuale sull'attività formativa svolta durante l'anno da trasmettere all'Ente accreditante entro il 31 gennaio dell'anno successivo. La relazione deve contenere le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Elenco eventi realizzati b) Confronto tra il programmato ed il realizzato c) Numero partecipanti, professioni coinvolte, numero partecipanti cui sono stati attribuiti crediti per ciascuna attività formativa d) Rilevazione statistiche finalizzate al miglioramento dell'offerta formativa e) Quantità complessiva, delle risorse economico finanziarie -impiegate rispetto a quelle destinate dai bilanci, f) Quantità complessiva, anche espressa in percentuale, delle risorse provenienti dalle sponsorizzazioni e dettaglio distinto per ciascuna attività formativa. 	Relazione, sottoscritta dal legale rappresentante, dell'attività formativa svolta



E.C.M.

Commissione Nazionale Formazione Continua


agenas

SPECIFICHE FUNZIONALI
DEL TRACCIATO CONTENENTE I CREDITI ATTRIBUITI AI
PARTECIPANTI DI ATTIVITA' FORMATIVE ECM

**Sistema di accreditamento dei provider in
Educazione Continua in Medicina (ECM)**

Settembre 2011

Versione 1.7

**E.C.M.**

agenas

Commissione Nazionale Formazione Continua**Indice**

Variazioni	3
Obiettivi del documento	5
Ambito di rilevazione del flusso	5
Informazioni Funzionali relative al Tracciato	5
Schema concettuale	5
Il tracciato	6
Assunzioni di Base	6
Tempi e modalità di invio	6
Descrizione funzionale dei Tracciati Record	7
Formato File	7
Tipo di Dati	7
Avvertenze Generali per la Valorizzazione dei campi	7
Descrizione funzionale dei campi	7
Provenienza	7
Campo	7
Obbl.	7
Dimen.	7
Descrizione	7
Funzionale	7
Tracciati XML	10
Controlli , validazione e invio file	10
Rettifica dei dati trasmessi	10
Tracciati	12
Tracciato XML	12
Tracciato XSD	12
Allegati	17
Allegato A	17
Allegato B	17
Allegato C	18
Allegato D	18
Allegato E	21
Allegato F	21
Allegato G	22
Allegato H	24

**E.C.M.**agenas **Commissione Nazionale Formazione Continua**

	9	Descrizione funzionale dei campi	Inserito il campo Sponsor nell'elenco dei campi del gruppo "Informazioni Professionista"
	9	Descrizione funzionale dei campi	Rimosso il campo Reclutamento diretto nell'elenco dei campi del gruppo "Informazioni Professionista"
	11	Retifica dei dati trasmessi	Corretto il periodo di tempo per la verifica da "60 gg" a "novanta giorni (90gg)"
	12	Tracciati - Tracciato XML	Aggiornato il codice dello xml di esempio
	12 - 10	Tracciati - Tracciato ASD	Aggiornato il codice dello schema xml
	21	Allegato F - Professioni	Rimosse le professioni "Optico" e "Odontotecnico"
	24	Allegato G - Discipline	Rimosse le discipline "Optico" e "Odontotecnico"
1.3	8	Descrizione funzionale del tracciato	Modificata dimensione del campo TIPO FORMAZIONE
	12	Tracciato XML di esempio	Modificato codice tipo_form
	13	Tracciato ASD	Modificati codici tipo_form
	17	Allegato B	Modificati codici Tipologia Formazione
1.2	8	Descrizione funzionale del tracciato	Aggiunto il nuovo campo DATA ACQUISIZIONE CREDITO al tracciato
	12	Tracciato XML di esempio	Inserito data_acq
	15	Tracciato ASD	Aggiunto attributo dat_acq al tracciato

**E.C.M.**

Commissione Nazionale Formazione Continua

agenas

Obiettivi del documento

Il presente documento di specifiche funzionali del tracciato, costituisce l'analisi dei flussi informativi per la costituzione della Banca dati dei crediti formativi acquisiti dai professionisti sanitari.

In sintesi gli obiettivi del documento sono:


- fornire una descrizione funzionale chiara e consistente dei singoli campi del tracciato;
- fornire le regole funzionali per la corretta valorizzazione dei campi;
- descrivere le regole funzionali per la valorizzazione dei singoli campi;

Ambito di rilevazione del flusso

I dati richiesti sono relativi alle partecipazioni dei professionisti sanitari tenuti ad acquisire i crediti formativi ECM. Per permettere un interscambio di dati con i vari enti accreditanti (Commissione Nazionale per la Formazione continua e Regioni) il tracciato proposto deve essere utilizzato da tutti i Provider accreditati, sia quelli nazionali che quelli regionali.
Il traccio è unico per tutti i tipi di formazione: Formazione a distanza, formazione sul campo e residenziale.

Informazioni Funzionali relative al Tracciato

Schema concettuale



**E.C.M.**

agenzia

Commissione Nazionale Formazione Continua

Di seguito riportate le entità concettuali identificate:

Dimensioni Nucleo Minimo	Descrizione Dimensione
A Evento	E' l'evento formativo erogato da un provider accreditato
B: Provider	E' un organizzatore di eventi che ha ottenuto l'accreditamento da un ente accreditante.
C: Professionista	E' il professionista sanitario che partecipa ad un evento accreditato e al quale vengono assegnati i crediti formativi
D Ente accreditante	E' l'ente che ha l'autorità per accreditare i Provider

Il tracciato

Il tracciato deve essere comune a tutti gli enti accreditanti per permettere agli enti di controllo e verifica, COGEAPS e Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC) di avere dati uniformi e confrontabili.

Assunzioni di Base

1. L'invio dei file viene effettuato tramite un tracciato XML.
L'XML è un insieme di regole per formulare dei file in formato testo che permettono di strutturare i dati. L'XML rende facile la generazione di dati tramite un computer, la lettura dei dati e il controllo sulla struttura in modo che non sia ambigua; è estensibile, indipendente dalla piattaforma e supporta i parametri internazionali e locali. Inoltre è pienamente compatibile con gli standard Unicode.
2. Per il tracciato XML sarà fornito il relativo documento XSD di convalida a cui far riferimento; questo consentirà la lettura dei dati secondo specifiche regole.
L'XSD è il linguaggio che specifica le caratteristiche del tipo di documento attraverso una serie di "regole grammaticali". In particolare definisce l'insieme degli elementi del documento XML, le relazioni gerarchiche tra gli elementi, l'ordine di apparizione nel documento XML e quali elementi e quali attributi sono opzionali o meno.

Ulteriori assunzioni di base saranno enunciati nella descrizione del tracciato stesso

Tempi e modalità di invio

Al termine di ogni evento, entro e non oltre novanta giorni (90gg), il Provider deve comunicare all'Ente accreditante ed al COGEAPS, i crediti attribuiti ai singoli utenti mediante l'uso di una traccia elettronica comune comprensiva di tutti i dati ritenuti idonei alla registrazione ed in particolare alla certificazione dei crediti quale funzione in capo agli Ordini e Collegi e Associazioni professionali.

L'invio alla CNFC avverrà tramite una apposita funzione di upload messa a disposizione del provider nella propria area riservata del sito ECM. Il file XML dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante prima di essere inviato.

**E.C.M.**

Commissione Nazionale Formazione Continua

agenas 

Descrizione funzionale dei Tracciati Record

Formato File

I file da inviare alla CNFC sono in formato XML, firmato digitalmente e compresso secondo lo standard ZIP. Lo schema XSD è presente nel capitolo Tracciati.
I file che non rispettano le caratteristiche del XSD saranno scartati e non acquisiti dal sistema

Tipo di Dati

Il tracciato XML sarà formato dai seguenti componenti:

- "ELEMENT" che possono contenere a loro volta altri Element o valori espliciti (non codificati)
- "ELEMENT" con attributi, il cui valore, in genere, appartiene a un insieme già predefinito.

Avvertenze Generali per la Valorizzazione dei campi

- Tutti i campi indicati come obbligatori (come indicato più avanti nella tabella della descrizione funzionale dei campi) sono vincolanti per il caricamento dei record.
- I campi data sono espressi nel formato AAAA-MM-GG dove GG rappresenta il giorno, MM il mese e AAAA l'anno.
Esempio: 27 novembre 2008 sarà scritto 2008-11-27.

Descrizione funzionale dei campi

Di seguito sono descritti i campi del tracciato previsto

Nel caso in cui un campo sia numerico vanno inseriti solo valori numerici mentre un campo alfanumerico prevede l'inserimento di valori sia alfabetici (a,b,c,...) che numerici. In un campo alfanumerico gli zeri davanti ai numeri sono significativi quindi 001 NON è uguale a 1.

Provenienza	Campo	Obbl.	Dimen.	Descrizione Funzionale	Tipo
Identificazione Evento	Codice evento	Si	20	Codice identificativo dell'evento	Alfanumerico
	Codice edizione	No	2	Codice identificativo dell'edizione. Il campo è obbligatorio per gli eventi Residenziali e di Formazione sul Campo. Deve essere omesso per FAD e Blended. Nel caso di eventi senza edizioni deve essere inserito il valore "1".	Numerico
	Codice organizzatore	Si	20	Codice identificativo del provider accreditato assegnato dall'ente accreditante	Alfanumerico

**E.C.M.**

agenzia

Commissione Nazionale Formazione Continua

Provenienza	Campo	Obbl.	Dimen.	Descrizione Funzionale	Tipo
	Codice accreditatore	Si	3	Codice dell'ente accreditante del provider (Tabella A)	Alfanumerico
Informazioni Evento	Data inizio	Si	10	Data di inizio o attivazione dell'evento nel formato aaaa-mm-gg	Data
	Data fine	Si	10	Data di fine dell'evento nel formato aaaa-mm-gg	Data
	Numero ore	Si	3	Durata dell'evento espresso in ore effettive di formazione	numerico
	Numero crediti dell'evento	Si	3	Numeri di crediti del corso formativo	Numerico con 2 interi e 1 decimale
	Tipo formazione	Si	1	Tipologia di formazione dell'evento (Tabella B). Nel caso di formazione blended indicare nei campi seguenti i tipi di formazione di cui è composta	Alfanumerico
	Formazione a distanza	No	1	Da valorizzare solo nel caso di formazione blended 1: si; 0: no	Alfanumerico
	Formazione residenziale	No	1	Da valorizzare solo nel caso di formazione blended 1: si; 0: no	Alfanumerico
	Formazione sul campo	No	1	Da valorizzare solo nel caso di formazione blended 1: si; 0: no	Alfanumerico
	Tipo evento	Si	1	Tipologia di evento (Tabella C)	Alfanumerico
Codice Ambito/Obiettivo Formativo	Si	3	E' il codice dell'ambito/obiettivo formativo (Tabella D)	Numerico	

**E.C.M.**

agenas.

Commissione Nazionale Formazione Continua

Provenienza	Campo	Obbl.	Dimen.	Descrizione Funzionale	Tipo
	Professione	Si	N	Professione del partecipante. E' possibile inserire più professioni per lo stesso partecipante <u>Tabella F</u>	Numerico
	Disciplina	Si	N	Disciplina del partecipante. E' possibile inserire più discipline per lo stesso partecipante <u>Tabella G e Tabella H</u>	Numerico

Tracciati XML

Il tracciato che segue è stato formattato con indentazioni per rendere più chiara la lettura. Insieme allo schema XML è fornito il relativo schema XSD.

Controlli, validazione e invio file

I file devono avere come riferimento un singolo evento, quindi nel caso di più eventi vanno inviati due distinti file.

I file in fase di acquisizione verranno scartati nel caso non risultino conformi agli schemi XML (di seguito riportato); è consigliabile quindi che i provider effettuino una validazione preliminare prima di procedere con l'invio. Tale verifica può essere effettuata tramite un validatore che permette di controllare se un documento xml generato in base ad uno schema è ben formato o valido.

Il file sarà scartato anche nel caso che il file sia ben formato e valido, ma nei successivi controlli il tracciato non risulti coerente con le specifiche di seguito riportate:

- Le informazioni riferite all'evento siano uguali a quelle già presenti in banca dati
- I crediti acquisiti dal partecipante dovranno essere non superiori ai crediti dell'evento
- La professione deve essere presente in tabella F
- La disciplina deve essere presente in tabella G / tabella H
- La disciplina deve appartenere alla relativa professione
- Le professioni/discipline dei partecipanti siano una di quelle previste dall'evento
- Il numero dei partecipanti deve coincidere con i partecipanti (TIPO PARTECIPANTE = 'P') presenti nel file

Il numero dei partecipanti (TIPO PARTECIPANTE = 'P') sarà utilizzato per il calcolo del contributo.

Rettificazione dei dati trasmessi

La rettifica sarà possibile fino a novanta giorni (90gg) dalla data di fine evento. Eventuali deroghe da questa tempistica saranno tempestivamente rese note. Per rettificare i dati è necessario ritrasmettere l'intero file, che sostituirà il contenuto del file precedentemente trasmesso. Non sono consentite integrazioni parziali di partecipanti. La trasmissione è univocamente individuata dai seguenti campi chiave:



E.C.M.

Commissione Nazionale Formazione Continua

agenas 

- Codice evento
- Codice edizione
- Codice organizzatore
- Codice accreditatore
- Tipo formazione



E.C.M.

Commissione Nazionale Formazione Continua

agenzia

Tracciati

Tracciato XML

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<dataroot xmlns: xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <evento cod_org="000000" cod_obis="0" data_ini="2010-09-13" num_part="12" ore="6" cod_ed1="1"
  tipo_form="1" tipo_eve="E" crediti="6.5" data_fine="2010-09-13" cod_evento="123" cod_acqr="000">
    <partecipante cod_fisc="AAAAAA0000000000" nome="NOME Uno" cognome="COGNOME Uno"
  lib_dip="D" ruolo="P" cred_acq="2.5" data_acq="2010-09-13" sponsor="AAAAAA">
      <professione cod_prof="1">
        <disciplina>1</disciplina>
        <disciplina>2</disciplina>
      </professione>
      <professione cod_prof="2">
        <disciplina>3</disciplina>
        <disciplina>4</disciplina>
      </professione>
    </partecipante>
    <partecipante cod_fisc="AAAAAA0000000002" nome="NOME Due" cognome="COGNOME Due"
  lib_dip="L" ruolo="P" cred_acq="6.5" data_acq="2010-09-13">
      <professione cod_prof="1">
        <disciplina>5</disciplina>
      </professione>
    </partecipante>
  </evento>
</dataroot>
```

Tracciato XSD

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:element name="dataroot">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="evento"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="evento">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="partecipante" maxOccurs="unbounded"/>
      </xsd:sequence>
      <xsd:attribute name="cod_evento" use="required">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="10"/>
            <xsd:minLength value="1"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:attribute>
      <xsd:attribute name="cod_ed1" use="optional">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:positiveInteger">
            <xsd:totalDigits value="2"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:attribute>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
</xsd:schema>
```

Be



E.C.M.

agens

Commissione Nazionale Formazione Continua

```

</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="cod_org" use="required">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="20"/>
      <xsd:minLength value="1"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="cod_accr" use="required">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:pattern value="\d(3)"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="data_ini" use="required">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:date"/>
  </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="data_fine" use="required">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:date"/>
  </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="crediti" use="required">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:totalDigits value="3"/>
      <xsd:fractionDigits value="1"/>
      <xsd:minExclusive value="0.00"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="ore" use="required">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:positiveInteger">
      <xsd:totalDigits value="3"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="tipo_form" use="required">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:enumeration value="1"/>
      <xsd:enumeration value="2"/>
      <xsd:enumeration value="3"/>
      <xsd:enumeration value="4"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="modulo_fad" use="optional">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:enumeration value="1"/>
      <xsd:enumeration value="0"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>

```



E.C.M.

Commissione Nazionale Formazione Continua

agenas

```

<xsd:attribute name="modulo_fsc" use="optional">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:enumeration value="1"/>
      <xsd:enumeration value="0"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="modulo_res" use="optional">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:enumeration value="1"/>
      <xsd:enumeration value="0"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="tipo_eve" use="required">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:enumeration value="E"/>
      <xsd:enumeration value="P"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="cod_obi" use="required">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:positiveInteger">
      <xsd:totalDigits value="3"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="num_part" use="required">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:positiveInteger">
      <xsd:totalDigits value="5"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
</xsd:complexType>
<xsd:unique name="part_unique">
  <xsd:selector <path="partecipante"/>
  <xsd:field <xpath="@cod_fisc"/>
</xsd:unique>
</xsd:element>
<xsd:element name="partecipante">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="professione" maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
    <xsd:attribute name="cod_fisc" use="required">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:pattern value="[A-Za-z]{6}[0-9LMNPQRSTUWV]{2}[A-Za-z]{1}[0-9LMNPQRSTUWV]{2}[A-Za-z]{1}[0-9LMNPQRSTUWV]{3}[A-Za-z]{1}"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="nome" use="required">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:maxLength value="100"/>
          <xsd:minlength value="1"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:attribute>
  </xsd:complexType>

```




E.C.M.

agenzia

Commissione Nazionale Formazione Continua

```

<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element ref="disciplina" maxOccurs="unbounded"/>
  </xsd:sequence>
  <xsd:attribute name="cod_prof" use="required">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:positiveInteger">
        <xsd:totalDigits value="2"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:attribute>
</xsd:complexType>
<xsd:unique name="disc_unique">
  <xsd:selector xpath="disciplina"/>
  <xsd:field xpath="."/>
</xsd:unique>
</xsd:element>
<xsd:element name="disciplina">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:positiveInteger">
      <xsd:totalDigits value="3"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:schema>

```

220



E.C.M.

agenas. 

Commissione Nazionale Formazione Continua

Allegati

Allegato A

Enti Accreditanti	Codice
Commissione Nazionale	000
Piemonte	010
Valle d'Aosta	020
Lombardia	030
P.A. Bolzano	041
P.A. Trento	042
Veneto	050
Friuli-Venezia Giulia	060
Liguria	070
Emilia-Romagna	080
Toscana	090
Umbria	100
Marche	110
Lazio	120
Abruzzo	130
Molise	140
Campania	150
Puglia	160
Basilicata	170
Calabria	180
Sicilia	190
Sardegna	200


Allegato B

Tipologia Formazione	Codice
Formazione a distanza	1
Formazione sul campo	2
Formazione residenziale	3
Formazione blended	4



E.C.M.

Commissione Nazionale Formazione Continua



Allegato C

Tipologia evento residenziale	Codice
Evento	E
Progetto formativo aziendale (PFA)	P

Allegato D

Ambito/Obiiettivo Formativo	Codice
Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'evidence based practice (ebm - ebn - ebp)	1
Linee guida - protocolli - procedure - documentazione clinica	2
Percorsi clinico-assistenziali/diagnostici/riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura	3
Appropriatezza prestazioni sanitarie nei lea. Sistemi di valutazione, verifica e miglioramento dell'efficienza ed efficacia	4
Principi, procedure e strumenti per il governo clinico delle attività sanitarie	5
La sicurezza del paziente.	6
La comunicazione efficace, la privacy ed il consenso informato	7
Integrazione interprofessionale e multiprofessionale, interistituzionale.	8
Integrazione tra assistenza territoriale ed ospedaliera	9
Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute	10



E.C.M.

Commissione Nazionale Formazione Continua

ALLEGATO A2

Management sanitario. Innovazione gestionale e sperimentazione di modelli organizzativi e gestionali (vedi nota 1)	11
Aspetti relazionali (comunicazione interna, esterna, con paziente) e umanizzazione cure	12
Metodologie e tecniche di comunicazione sociale per lo sviluppo dei programmi nazionali e regionali di prevenzione primaria e promozione della salute	13
Accreditamento strutture sanitarie e dei professionisti. La cultura della qualità	14
Multiculturalità e cultura dell'accoglienza nell'attività sanitaria	15
Etica, bioetica e deontologia	16
Argomenti di carattere generale: informatica e lingua inglese scientifica di livello avanzato, normativa in materia sanitaria; i principi etici e civili del ssn	17
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, specializzazione e attività ultraspecialistica	18
Medicine non convenzionali: valutazione dell'efficacia in ragione degli esiti e degli ambiti di complementarietà	19
Tematiche speciali del ssn e ssn ed a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla cn ecm per far fronte a specifiche emergenze sanitarie	20
Trattamento del dolore acuto e cronico. Palliazione	21
Fragilità (minori, anziani, tossico-dipendenti, salute mentale): tutela degli aspetti assistenziali e socio-assistenziali	22
Sicurezza alimentare e/o patologie correlate	23
Sanità veterinaria	24
Farmacoepidemiologia, farmacoeconomia, farmacovigilanza	25



E.C.M.

Commissione Nazionale Formazione Continua

agenzia

Sicurezza ambientale e/o patologie correlate	26
Sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro e/o patologie correlate	27
Implementazione della cultura e della sicurezza in materia di donazione-trapianto	28
Innovazione tecnologica: valutazione, miglioramento dei processi di gestione delle tecnologie biomediche e dei dispositivi medici. Technology assessment	29



E.C.M.

Commissione Nazionale Formazione Continua

agenzia s.p.a.

Allegato E

Ruolo del partecipante	Codice
Partecipante	P
Docente	D
Tutor	T
Relatore	R

Allegato F

Professione	Codice
Medico chirurgo	1
Odontoiatra	2
Farmacista	3
Veterinario	4
Psicologo	5
Biologo	6
Chimico	7
Fisico	8
Assistente sanitario	9
Dietista	10
Educatore professionale	11
Fisioterapista	12
Igienista dentale	13
Infermiere	14
Infermiere pediatrico	15
Logopedista	16
Ortottista/assistente di oftalmologia	17
Ostetrica/o	18
Podologo	19
Tecnico audiometrista	20
Tecnico audioprotesista	21
Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare	22
Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro	23
Tecnico della riabilitazione psichiatrica	24
Tecnico di neurofisiopatologia	25
Tecnico ortopedico	26
Tecnico sanitario di radiologia medica	27
Tecnico sanitario laboratorio biomedico	28
Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva	29
Terapista occupazionale	30



E.C.M.

agenzia

Commissione Nazionale Formazione Continua

Allegato G

Disciplina	Codice	Professione
Allergologia ed immunologia clinica	1	Medico chirurgo
Angiologia	2	Medico chirurgo
Cardiologia	3	Medico chirurgo
Dermatologia e venerologia	4	Medico chirurgo
Ematologia	5	Medico chirurgo
Endocrinologia	6	Medico chirurgo
Gastroenterologia	7	Medico chirurgo
Genetica medica	8	Medico chirurgo
Geriatrica	9	Medico chirurgo
Malattie metaboliche e diabetologia	10	Medico chirurgo
Malattie dell'apparato respiratorio	11	Medico chirurgo
Malattie infettive	12	Medico chirurgo
Medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza	13	Medico chirurgo
Medicina fisica e riabilitazione	14	Medico chirurgo
Medicina interna	15	Medico chirurgo
Medicina termale	16	Medico chirurgo
Medicina aeronautica e spaziale	17	Medico chirurgo
Medicina dello sport	18	Medico chirurgo
Nefrologia	19	Medico chirurgo
Neonatalogia	20	Medico chirurgo
Neurologia	21	Medico chirurgo
Neuropsichiatria infantile	22	Medico chirurgo
Oncologia	23	Medico chirurgo
Pediatria	24	Medico chirurgo
Psichiatria	25	Medico chirurgo
Radioterapia	26	Medico chirurgo
Reumatologia	27	Medico chirurgo
Cardiologia	29	Medico chirurgo
Chirurgia generale	30	Medico chirurgo
Chirurgia maxillo-facciale	31	Medico chirurgo
Chirurgia pediatrica	32	Medico chirurgo
Chirurgia plastica e ricostruttiva	33	Medico chirurgo
Chirurgia toracica	34	Medico chirurgo
Chirurgia vascolare	35	Medico chirurgo
Ginecologia e ostetricia	36	Medico chirurgo
Neurochirurgia	37	Medico chirurgo
Oftalmologia	38	Medico chirurgo
Ortopedia e traumatologia	39	Medico chirurgo
Otorinolaringoiatria	40	Medico chirurgo
Urologia	41	Medico chirurgo
Anatomia patologica	42	Medico chirurgo
Anestesia e rianimazione	43	Medico chirurgo
Biochimica clinica	44	Medico chirurgo
Farmacologia e tossicologia clinica	45	Medico chirurgo



E.C.M.

agens.

Commissione Nazionale Formazione Continua

Laboratorio di genetica medica	46	Medico chirurgo
Medicina trasfusionale	47	Medico chirurgo
Medicina legale	48	Medico chirurgo
Medicina nucleare	49	Medico chirurgo
Microbiologia e virologia	50	Medico chirurgo
Neurofisiopatologia	51	Medico chirurgo
Neuroradiologia	52	Medico chirurgo
Patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia)	53	Medico chirurgo
Radiodiagnostica	54	Medico chirurgo
Igiene, epidemiologia e sanità pubblica	55	Medico chirurgo
Igiene degli alimenti e della nutrizione	56	Medico chirurgo
Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro	57	Medico chirurgo
Medicina generale (medici di famiglia)	58	Medico chirurgo
Continuità assistenziale	59	Medico chirurgo
Pediatria (pediatri di libera scelta)	60	Medico chirurgo
Scienza dell'alimentazione e dietetica	106	Medico chirurgo
Direzione medica di presidio ospedaliero	107	Medico chirurgo
Organizzazione dei servizi sanitari di base	108	Medico chirurgo
Medicine alternative	110	Medico chirurgo
Audiologia e foniatra	111	Medico chirurgo
Odontoiatria	64	Odontoiatra
Farmacia ospedaliera	66	Farmacista
Farmacia territoriale	67	Farmacista
Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	61	Veterinario
Igiene prod., trasf., commercial., conserv. E tras. Alimenti di origine animale e derivati	62	Veterinario
Sanità animale	63	Veterinario
Psicoterapia	77	Psicologo
Psicologia	78	Psicologo
Biologo	68	Biologo
Chimica analitica	76	Chimico
Fisica sanitaria	79	Fisico
Assistente sanitario	80	Assistente sanitario
Dietista	81	Dietista
Educatore professionale	83	Educatore professionale
Fisioterapista	82	Fisioterapista
Igienista dentale	84	Igienista dentale
Infermiere	85	Infermiere
Infermiere pediatrico	86	Infermiere pediatrico
Logopedista	87	Logopedista
Ortottista/assistente di oftalmologia	88	Ortottista/assistente di oftalmologia
Ostetrica/o	89	Ostetrica/o
Podologo	90	Podologo
Tecnico audiometrista	95	Tecnico audiometrista
Tecnico audioprotesista	96	Tecnico audioprotesista
Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare	92	Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione

**E.C.M.**

agenzia

Commissione Nazionale Formazione Continua

		cardiovascolare
Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro	105	Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
Tecnico della riabilitazione psichiatrica	91	Tecnico della riabilitazione psichiatrica
Tecnico di neurofisiopatologia	98	Tecnico di neurofisiopatologia
Tecnico ortopedico	99	Tecnico ortopedico
Tecnico sanitario di radiologia medica	94	Tecnico sanitario di radiologia medica
Tecnico sanitario laboratorio biomedico	93	Tecnico sanitario laboratorio biomedico
Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva	100	Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva
Terapista occupazionale	101	Terapista occupazionale

Allegato H

Disciplina	Codice	Professione	Professione accesso
Anatomia patologica	42	Medico chirurgo	Biologo
Biochimica clinica	44	Medico chirurgo	Chimico
Biochimica clinica	44	Medico chirurgo	Biologo
Biochimica clinica	44	Medico chirurgo	Farmacista
Laboratorio di genetica medica	46	Medico chirurgo	Biologo
Medicina trasfusionale	47	Medico chirurgo	Biologo
Medicina nucleare	49	Medico chirurgo	Biologo
Microbiologia e virologia	50	Medico chirurgo	Biologo
Patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia)	53	Medico chirurgo	Chimico
Patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia)	53	Medico chirurgo	Biologo
Igiene, epidemiologia e sanità pubblica	55	Medico chirurgo	Biologo
Igiene degli alimenti e della nutrizione	56	Medico chirurgo	Chimico
Igiene degli alimenti e della nutrizione	56	Medico chirurgo	Biologo
Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro	57	Medico chirurgo	Biologo
Psicoterapia	77	Psicologo	Medico chirurgo



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Il sottoscritto/a _____
nato/a a _____ () il _____
codice fiscale _____
residente a _____ () in via _____ n. _____
domiciliato/a in _____ () in via _____ n. _____
In qualità di Legale Rappresentante di/della _____

in riferimento alla richiesta di accreditamento come Provider regionale ECM,

visto l'Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009 concernente "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Accreditamento dei Provider ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all'estero, i liberi professionisti";

vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. _____ del 00/00/0000 che approva il "Disciplinare e requisiti per l'accREDITamento dei Provider ECM nella Regione del Veneto";

consapevole che i dati forniti con la richiesta di accreditamento costituiscono dichiarazione formale di possesso dei requisiti ed accettazione delle norme che regolano il sistema ECM della Regione del Veneto, fatte salve tutte le norme di legge vigenti in materia;

consapevole che il mancato rispetto delle procedure previste dal sistema di accreditamento della Regione del Veneto prevede delle sanzioni fino alla revoca dell'accREDITamento;

consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del Testo unico, D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e della decadenza dei benefici prevista dall'Art. 75 del medesimo Testo unico in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

1. che "(nome del Provider) _____" ha sede legale ed operativa nella Regione del Veneto;
2. che la sede operativa è in possesso dei requisiti necessari alla gestione delle attività ECM;
3. che non svolge alcuna attività di produzione, distribuzione, commercio, pubblicità di prodotti farmaceutici, omeopatici, fitoterapici, dispositivi medici, dietetici, alimenti per l'infanzia;
4. che gli eventuali partner (ossia i soggetti giuridici non accreditati che collaborano per la realizzazione delle attività formative offrendo un supporto formativo-scientifico, informatico o operativo etc.) non svolgono attività di produzione, distribuzione, commercio, pubblicità di prodotti farmaceutici, omeopatici, fitoterapici, dispositivi medici, dietetici, alimenti per l'infanzia;

5. che tutti coloro che sono direttamente e indirettamente coinvolti nella attività ECM del Provider (compresi coniuge, affini e parenti fino al 2° grado) non hanno interessi commerciali nell'ambito della sanità;
6. di avere pregressa esperienza in attività didattico/formativa in campo sanitario;
7. che dispone di bilanci e/o documenti economici che evidenziano le risorse dedicate alla formazione inclusa la presenza di un Responsabile Amministrativo formalmente nominato;
8. di essere in regola con gli obblighi di legge relativi alla sicurezza e alla prevenzione degli infortuni per le strutture e attrezzature proprie, nonché di farsi da garante nel caso in cui le stesse siano utilizzate in base a contratti e convenzioni
9. di utilizzare le seguenti metodologie formative (selezionare le tipologie utilizzate)
- residenziale
 - formazione a distanza
 - formazione sul campo
 - blended
11. di svolgere attività formativa in campo sanitario per le seguenti professione:
- _____
 - Tutte le professioni sanitarie
12. di possedere e/o di utilizzare
- sedi, strutture e attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività amministrative connesse alla formazione
 - sedi strutture e attrezzature idonee per lo svolgimento di attività formative residenziali
 - sedi strutture e attrezzature idonee per lo svolgimento delle attività di formazione sul campo
 - attrezzature e tecnologie multimediali ed interattive idonee per le iniziative di formazione a distanza
13. di impegnare risorse umane che configurano una organizzazione stabile e finalizzata alla formazione inclusa la presenza di un referente di formazione;
14. di possedere un sistema informatico finalizzato alla gestione, elaborazione archiviazione dei dati relativi alle attività formative, inclusa la presenza di un referente del sistema informatico;
15. di aver individuato il Coordinatore del Comitato Scientifico e il Comitato Scientifico per la validazione del Piano formativo;
16. di adottare procedure per l'individuazione di margini di miglioramento dell'attività formativa e dell'organizzazione del servizio inclusa la presenza di un referente della qualità;
17. di adottare procedure finalizzate alla rilevazione dei fabbisogni formativi;
18. di assumersi la responsabilità dei contenuti, della qualità e della correttezza etica riferite alle attività formative, svolte in autonomia e/o in collaborazione con soggetti terzi.

SI IMPEGNA

ai sensi del "Disciplinare e requisiti per l'accreditamento dei Provider ECM nella Regione del Veneto":

19. a predisporre, entro il 31 dicembre di ogni anno, il Piano Formativo approvato dal Comitato Scientifico, che prevede le attività formative programmate, la loro tipologia, gli obiettivi formativi, le professioni coinvolte e l'ambito di pertinenza (aziendale, interaziendale, regionale, nazionale);
20. a predisporre, il programma definitivo che dovrà indicare tutti gli elementi richiesti dal sistema di accreditamento regionale compreso il responsabile scientifico, i docenti, con i relativi curriculum vitae;
21. a verificare l'effettiva partecipazione degli operatori sanitari alle attività organizzate/erogate dal Provider;
22. a valutare la qualità percepita dai partecipanti in relazione alle attività organizzate/erogate dal Provider;
23. a valutare, ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi, l'apprendimento dei partecipanti al termine delle attività organizzate/erogate dal con strumenti coerenti con gli obiettivi dichiarati aventi caratteristiche paragonabili per i diversi programmi in modo da creare condizioni standard di valutazione;
24. a rilasciare o inviare apposita attestazione di acquisizione dei crediti ECM agli aventi diritto (partecipanti, docenti, altri ruoli) e a trasmettere i dati sulle partecipazioni secondo le modalità previste dalla Regione del Veneto entro i termini stabiliti;
25. a utilizzare il sistema informativo della Regione del Veneto ed a garantire la veridicità dei dati in esso immessi, anche per il tramite di personale autorizzato, incluse tutte le informazioni necessarie per l'accREDITAMENTO degli eventi;
26. ad archiviare e conservare la documentazione relativa alla valutazione e all'attribuzione dei crediti per la durata di 5 anni;
27. ad archiviare e conservare la documentazione (contratti/convenzioni) relativa a sponsorizzazioni e patrocini per la durata di 5 anni;
28. ad archiviare e conservare, anche in formato elettronico, la relazione annuale sull'attività formativa svolta per la durata di 5 anni;
29. a rendersi disponibile e a favorire le visite di verifica, così come previsto dal Disciplinare vigente, rendendo accessibile tutta la documentazione necessaria;
30. a comunicare tutti gli ulteriori dati che possono essere richiesti dalla Regione del Veneto anche a seguito della revisione del Disciplinare per l'accREDITAMENTO regionale;
31. a garantire che la formazione ECM sia esente da influenze di chi ha interessi commerciali nel settore della sanità;
32. a raccogliere, rispetto a ciascuna attività formativa, l'eventuale dichiarazione relativa al conflitto di interessi da parte di soggetti portatori di interessi commerciali (responsabile scientifico, docenti/relatori, tutor, moderatori, animatori di formazione);
33. a custodire le dichiarazioni di cui al punto precedente e a metterle a disposizione per eventuali controlli;
34. a comunicare ogni eventuale cambiamento rispetto ai dati inseriti in fase di registrazione.



Dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs 30.06.2003, n. 196 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

IN FEDE

Il Legale Rappresentante ⁽¹⁾

Luogo, data _____

⁽¹⁾ La sottoscrizione va apposta in presenza del dipendente addetto o del responsabile di formazione, ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica ancorché non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

E' ammessa la presentazione anche via fax, a mezzo posta o per via telematica.

Tale nota è obbligatoria per la pubblica amministrazione, per i gestori e gli esercenti dei pubblici servizi (art. 38 DPR 445 del 28 dicembre 2000).